*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b*
*Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma*

**Anno 146° — Numero 56**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 9 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)



# SOMMARIO

**Ministero delle attività produttive**



**Ministero delle politiche agricole e forestali**



**Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca**



**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**



**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2005.

**Approvazione del modello di dichiarazione «Unico 2005-PF», con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell'anno 2005, per il periodo d'imposta 2004, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in qualità di sostituti d'imposta. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, da utilizzare per il periodo d'imposta 2004 nonché della scheda da utilizzare ai fini della scelta della destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.**

**05A02081**

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

**Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'U.E., che operano nel territorio della Repubblica.**

**Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E., ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.**

**Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E., ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.**

**05A01744**

# DECRETI PRESIDENZIALI



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

**Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza conseguente agli eventi sismici nel territorio della provincia di Rieti ed iniziati il 26 settembre 1997.** (Ordinanza n. 3404).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

Vista la nota del 27 dicembre 2004, con la quale il sub-Commissario per l'attuazione degli interventi finalizzati al superamento dello stato di emergenza nella provincia di Rieti, nel prendere atto della mancanza dei presupposti per procedere ad un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza, ha, peraltro, rappresentato la necessità che vengano disciplinate le iniziative finalizzate al definitivo rientro nell'ordinario;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile o finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ravvisata, quindi, la necessità di assicurare continuità alle attività poste in essere in regime straordinario finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della provincia di Rieti;

Acquisita l'intesa della regione Lazio;

Su proposta del capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prof. Luigi Ciaramelletti, già sub-Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, è nominato Commissario delegato per provvedere in regime ordinario ed in termini d'urgenza all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2005, di tutte le iniziative già programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.

Art. 2.

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche le cui sedi sono ancora interessate dagli interventi post-sisma, il Commissario delegato è autorizzato, oltre che a prorogare i contratti di locazione in atto, anche a stipularne di ulteriori, ove necessario, applicando, se del caso, le disposizioni vigenti in materia di locazioni per uso transitorio.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura del sub-Commissario di cui alla citata ordinanza n. 2741/1998, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 40, comma 1, del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle regioni e degli enti locali del 22 gennaio 2004.

3. Il Commissario delegato, per le medesime finalità di cui al comma 2, è altresì autorizzato ad avvalersi del Comitato tecnico-scentifico previsto dall'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2741/1998.

Art. 3.

1. La Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali provvede, con ogni urgenza, al rilascio dei pareri di competenza sui progetti degli interventi da eseguirsi su immobili di interesse culturale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, e comunque nel rigoroso rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente.

2. Il Commissario delegato, ove ricorrano casi di assoluta urgenza, provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 utilizzando la procedura prevista dall'art. 27 del citato decreto legislativo n. 42/2004.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della Protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02091**

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

**Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali, verificatisi i giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.** (Ordinanza n. 3405).

## IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 novembre 2004, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine alle intense e prolungate precipitazioni meteoriche verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 20-*bis* del decreto-legge del 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale, lo stato d'emergenza relativo agli eventi alluvionali che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia, è stato prorogato fino al 30 giugno 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 2003, n. 3309, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2003, n. 3328, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, n. 3339, recante «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi alluvionali verificatisi il giorno 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

Considerato che, a seguito dei predetti fenomeni atmosferici, si sono verificati diffusi fenomeni di dissesto dei versanti, dissesti idraulici ed esondazioni dei corsi d'acqua, nonché violente mareggiate che hanno eroso la linea di costa, provocando conseguentemente notevoli danni ad edifici pubblici e privati, alla viabilità ed alle infrastrutture pubbliche;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza nei territori alluvionati, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni ed il riavvio delle attività produttive, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

D'intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e di cui alla nota in data 17 febbraio 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

### Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Gianfranco Moretton è nominato commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il commissario delegato previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi del 31 ottobre e 1° novembre 2004, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004.

3. Il commissario delegato provvede in particolare:

*a)* al ripristino ed alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici; gli interventi di cui al presente comma sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità;

*b)* all'erogazione di contributi per il ristoro dei danni ai beni immobili, ai beni mobili ed ai beni mobili registrati, finalizzati a garantire la ripresa delle attività produttive ed il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate con provvedimento del commissario delegato, sulla base di quanto disposto dal successivo art. 3, e nel rispetto di criteri di rigorosa perequazione previamente fissati, e dei principi generali della normativa comunitaria.

4. Il commissario delegato, nei limiti delle somme assegnate, predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, un piano di interventi straordinari per le finalità di cui al comma 3, lettera *a)*, ed un piano relativo alle modalità attuative per l'erogazione dei contributi per le finalità di cui al comma 3, lettera *b)*.

5. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei sindaci dei comuni e degli enti locali interessati dai predetti eventi alluvionali, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo commissario delegato.

6. Il commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza, può avvalersi delle strutture regionali, della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di uno o più soggetti attuatori cui affidare specifici settori di intervento, ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente comma 5.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi straordinari compresi nel piano di cui all'art. 1, comma 4, il commissario delegato provvede, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza, all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza dei servizi, convocata dallo stesso commissario.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

6. Negli ambiti territoriali in cui siano già in corso interventi connessi alle precedenti emergenze, e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2000, 15 dicembre 2000, 14 giugno 2002 e 29 novembre 2002, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, per il perseguimento della finalità di messa in sicurezza del territorio, il commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie disponibili.

Art. 3.

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, sono finalizzati al ripristino dei beni distrutti o danneggiati e sono concessi, sulla base delle risorse disponibili:

*a)* ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, di beni immobili destinati a propria abitazione principale, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza; il contributo a fondo perduto può raggiungere il limite massimo del 75% dei danni subiti, accertati con le modalità di cui al successivo comma 5, e comunque fino ad un massimo complessivo di € 100.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile non sia destinato ad abitazione principale o sia destinato ad uso non abitativo, il limite massimo erogabile è pari al 75% dei danni subiti, fino ad un massimo complessivo di € 50.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata comprese le relative pertinenze catastali; il contributo può altresì essere erogato ai conduttori di immobili locati, previa autorizzazione da parte del proprietario, entro il limite massimo del 75% dei danni subiti, fino ad un massimo complessivo di € 50.000,00, per ciascuna unità immobiliare danneggiata comprese le relative pertinenze catastali;

*b)* ai proprietari di beni mobili, danneggiati, in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo complessivo di € 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unità immobiliare, sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto; qualora risultino colpiti solo alcuni locali dell'unità immobiliare, e conseguentemente i beni in essi contenuti, il suddetto contributo massimo è ridotto proporzionalmente;

*c)* ai proprietari, aventi tale titolo al momento dell'evento, anche non residenti nei comuni colpiti dall'alluvione, di beni mobili registrati danneggiati, fino ad un limite del 90% del valore del danno accertato con le modalità di cui al successivo comma 5 entro l'importo massimo di € 15.000,00, sulla base delle spese documentate per la riparazione. In caso di bene non riparabile, il contributo è concesso, fino ad un limite del 90% del valore del danno accertato, entro l'importo massimo di € 15.000,00, sulla base delle spese documentate per il riacquisto. In tal caso, per la determinazione del danno, il valore del bene non riparabile è quello dallo stesso posseduto al momento dell'evento, desunto dai listini correnti;

*d)* alle imprese industriali, commerciali, artigianali, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché alle società sportive e associazioni,

proprietarie di beni immobili e mobili, ivi comprese le scorte, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, il contributo a fondo perduto può raggiungere il limite massimo del 70% dei danni subiti, accertati con le modalità di cui al successivo comma 5, e comunque fino ad un massimo complessivo di € 500.000,00 per ogni unità produttiva danneggiata; il contributo di cui alla presente lettera può essere erogato altresì al proprietario dell'immobile locato ai soggetti di cui alla presente lettera *d)* per uso non abitativo, nonché all'impresa conduttrice, previa autorizzazione dei proprietari.

2. Sono ammissibili a contributo anche le eventuali spese tecniche relative agli interventi di ripristino degli immobili nel limite massimo del 70%. Sono altresì ammissibili a contributo nella medesima percentuale le spese per la pulizia dei fanghi, dei detriti e del materiale alluvionale, nonché per l'emungimento delle acque. Le spese accessorie previste dal presente comma concorrono alla determinazione delle somme massime erogabili a titolo di contributo, previste al comma l, lettere *a)*, *c)* e *d)*.

3. Possono essere previste anche forme di contribuzione in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi.

4. Entro il limite massimo complessivo erogabile di cui al comma 1, lettere *a)* e *d)*, sono ammissibili a contributo lavori in economia. I relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di € 5.000,00 ai privati e fino ad un massimo di € 25.000,00 per le imprese sulla base di quanto risulta dalla contabilità aziendale, secondo modalità attuative fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti.

5. L'ammontare del danno subito di cui al presente articolo è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene danneggiato, effettuata dalla regione, dagli uffici tecnici dei comuni a cui è affidata l'istruttoria in qualità di soggetti attuatori, o dai professionisti incaricati dal commissario delegato o dai comuni stessi, con spese a carico dei fondi di cui alla presente ordinanza. Tale stima rappresenta l'ammontare della spesa ammissibile e il relativo contributo viene erogato sulla base delle spese effettuate, documentate da fatture quietanzate o altri titoli di spesa equipollenti, di data successiva all'evento calamitoso.

6. I contributi alle imprese erogati sulla base della presente ordinanza non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

1. Il commissario delegato è autorizzato a concedere alle autonomie locali, secondo modalità procedurali che saranno fissate con provvedimenti del medesimo commissario, contributi fino al 70% della spesa sostenuta, previa stima dei danni effettuata dagli uffici tecnici delle medesime autonomie, nel limite massimo complessivo di € 800.000,00, per il ripristino del proprio patrimonio edilizio e per il riavvio delle attività d'impresa esercitate dalle autonomie stesse.

2. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione di apposito rendiconto.

3. Il commissario delegato è autorizzato a concedere contributi alle parrocchie per il ripristino dei beni immobili fino al 70% del danno accertato ai sensi dell'art. 3, comma 6, entro il limite massimo complessivo di € 300.000,00, secondo le modalità fissate dal commissario delegato con propri provvedimenti.

Art. 5.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, e successive modificazioni, allegato *f*, art. 378;

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, articoli 96 e 97;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, art. 7;

legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, art. 21;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni, art. 12;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 3;

legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni articoli 2 e 3;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, articoli 26 e 27;

decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, art. 1, comma 1;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 e 19;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche artt. 7, 24, 35, 36 e 53;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 articoli 21, 22, 146 e 159;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 24;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 agosto 1981, n. 53, art. 132;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 1982, n. 22;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 7/2000, articoli 13, 14, 15, 22, 23, 24, 30, 32;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonché delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/II Pres. per le parti strettamente collegate;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69;

legge regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 6 dicembre 2004 n. 28;

contratto collettivo di lavoro del personale del comparto Regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;

contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994-1997 - area non dirigenziale - art. 14, commi 5 e 6;

contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1994 - 1997 - area dirigenziale - art. 4, commi 4 e 5;

decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;

decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.

Art. 6.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie all'uopo stanziate dall'art. 1, comma 203, della legge del 28 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Commissario delegato, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.

Art. 7.

1. Relativamente alle emergenze in atto e di cui in premessa, al fine di perseguire con la massima urgenza le finalità di messa in sicurezza del territorio mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il personale comunque in servizio presso la protezione civile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e già impiegato in attività volte alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione può essere autorizzato, ove ne ricorrano condizioni di assoluta necessità, a prestare servizio presso i medesimi uffici della Protezione civile regionale, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, conseguenti all'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza, anche in deroga ai limiti percentuali di utilizzo rispetto all'organico regionale, stabiliti dall'art. 10, comma 1, del Contratto collettivo di lavoro stato giuridico del personale regionale 1994-1997, area non dirigenziale.

2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5% sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sarà posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Il Commissario delegato, in relazione alla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza può autorizzare il personale regionale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6.

4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

Art. 8.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della Protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali

scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della Protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 9.

1. Il Dipartimento della Protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

**05A02090**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 17 febbraio 2005.

**Decadenza della concessione per l'esercizio della raccolta delle scommesse sportive su eventi sportivi organizzati dal CONI, n. 3292 assegnata alla società SILMA Giochi di Silvia Faletra & C. S.n.c., operante nel comune di Fidenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il regolamento emanato con decreto 2 giugno 1998, n. 174, in attuazione dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, ed in particolare l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il CONI ha attribuito le concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto 7 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito in concessione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le funzioni relative ai giochi, scommesse e concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive, ferma restando la riserva del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) prevista dall'art. 6 del decreto legislativo del 14 aprile 1948, n. 496;

Visto il disciplinare di concessione *ex lege* del 6 novembre 2002 tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha stabilito il passaggio delle predette competenze a far data dal 10 luglio 2003;

Visto l'art. 39, comma 12-*bis*, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha esteso ai concessionari per la raccolta delle scommesse sportive i benefici previsti dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1º agosto 2003, n. 200 e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Tenuto conto che la società Silma Giochi di Silvia Faletra & C. s.n.c., titolare della concessione n. 3292 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa, pur avendo dichiarato di aderire alle disposizioni di cui all'art. 39, comma 12-*bis*, della legge n. 326 del 24 novembre 2003, ha interrotto, in data 1º gennaio 2004, l'attività di raccolta delle scommesse sportive presso l'Agenzia cod. 3292 sita in Fidenza (Parma), piazza Meschi 2/B violando in tal modo l'art. 3, comma 6, della citata convenzione tipo;

Considerato che per la violazione sopra esposta, l'art. 21, comma 1, lettera *d)*, della stessa convenzione prevede la decadenza dalla concessione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. È dichiarata decaduta la società Silma Giochi di Silvia Faletra & C. s.n.c., con sede legale in via Motta, 5 - 20144 Milano, dalla concessione n. 3292 per la raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore e a quota fissa operante nel comune di Fidenza (Parma).

2. Si provvederà al recupero, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, delle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo e la somma dovuta a titolo di integrazione della quota di prelievo maturata fino al raggiungimento degli importi costituenti il minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.

3. Si dispone, inoltre, l'incameramento, fino a concorrenza dei debiti, delle garanzie prestate ai sensi dell'art. 8 della convenzione approvata con decreto 7 aprile 1999.

4. Avverso il presente decreto è ammesso ricorso amministrativo nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o, in alternativa, ricorso al TAR competente, rispettivamente entro centoventi e sessanta giorni dalla data di notifica all'interessato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2005

*Il direttore generale:* TINO

**05A02075**

---

DECRETO 22 febbraio 2005.

**Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dovuta per l'anno 2005.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente i criteri di determinazione del valore, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di Governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nel citato art. 5, comma 3, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 2005;

Tenuto conto dei dati risultanti all'I.S.T.A.T. sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1.

*Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile*

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 2005, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2005 = 1,03;
per l'anno 2004 = 1,07;
per l'anno 2003 = 1,10;
per l'anno 2002 = 1,14;
per l'anno 2001 = 1,17;
per l'anno 2000 = 1,21;
per l'anno 1999 = 1,23;
per l'anno 1998 = 1,25;
per l'anno 1997 = 1,28;
per l'anno 1996 = 1,32;
per l'anno 1995 = 1,36;
per l'anno 1994 = 1,40;
per l'anno 1993 = 1,43;
per l'anno 1992 = 1,44;
per l'anno 1991 = 1,47;
per l'anno 1990 = 1,54;
per l'anno 1989 = 1,61;
per l'anno 1988 = 1,68;
per l'anno 1987 = 1,82;
per l'anno 1986 = 1,96;
per l'anno 1985 = 2,10;
per l'anno 1984 = 2,24;
per l'anno 1983 = 2,38;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 2,52.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2005

*Il capo del Dipartimento:* CIOCCA

**05A02166**

DECRETO 7 marzo 2005.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 47.816 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 marzo 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 marzo 2006 fino al limite massimo in valore nominale di 7.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 marzo 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2006.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**05A02304**

DECRETO 7 marzo 2005.

**Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novantadue giorni.**

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004 e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 312, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 marzo 2005 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, ad euro 47.816 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 15 marzo 2005 l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei BOT a novantadue giorni con scadenza 15 giugno 2005 fino al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento corrispondente al prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il prezzo massimo accoglibile, corrispondente al rendimento del prezzo medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il prezzo medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un prezzo pari al minore tra il prezzo ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento corrispondente al prezzo massimo accolto nell'asta ed il prezzo massimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a prezzi i cui rendimenti siano superiori di 100 o più punti base al rendimento del prezzo medio ponderato delle richieste, che, ordinate partendo dal prezzo più alto, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il prezzo medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo decrescente rispetto al prezzo e pari alla metà della tranche offerta. Sono escluse dal calcolo del prezzo medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto. Il rendimento da considerare è quello lordo, calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il prezzo minimo accoglibile e il prezzo massimo accoglibile —- derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — ed il prezzo medio ponderato di aggiudicazione di cui all'art. 15 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire, in via automatica, le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT è espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

*a)* le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

*b)* le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo prezzo.

Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione di prezzo.

I prezzi indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore ad euro 1.500.000 di capitale nominale.

Le richieste di acquisto che presentino una discordanza tra l'importo complessivo indicato e quello derivante dalla somma degli importi delle singole domande vengono escluse dall'asta.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considera-

zione a partire da quella con prezzo più alto e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 10 marzo 2005. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia con l'intervento di un funzionario del Tesoro, che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i prezzi di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2005.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al prezzo rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna ad un prezzo diverso.

Le richieste presentate a un prezzo superiore a 100 sono considerate formulate a un prezzo pari a 100.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine decrescente dei prezzi offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al prezzo minimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai corrispondenti prezzi indicati dagli operatori.

Art. 15.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato della prima tranche, che si calcola, con un arrotondamento al terzo decimale, sulla base dei prezzi delle richieste accolte nella stessa prima tranche.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

**05A02305**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 febbraio 2005.

**Scioglimento di sei società cooperative.**

### IL REGGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Arletta», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Edoardo Colozza in data 26 febbraio 1965, repertorio n. 31536, registro società n. 893, tribunale di Roma, BUSC n. 5529, codice fiscale n. 04097440582;

società cooperativa «B.EDO», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Ernesto Caprino in data 17 marzo 1998, repertorio n. 14634, registro società n. 127688/98, tribunale di Roma, BUSC n. 35425, codice fiscale n. 05489321009;

società cooperativa «Consorzio abitare è vivere», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Valerio Pantano in data 5 luglio 1993, repertorio n. 32227, registro società n. 6938/93, tribunale di Roma, BUSC n. 33736, codice fiscale n. 04539671000;

società cooperativa «Forze armate casa VI», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Cardelli in data 27 novembre 1978, repertorio n. 31253, registro società n. 193/79, tribunale di Roma, BUSC n. 24966, codice fiscale n. 03480200587;

società cooperativa «Riccardo Lombardi», con sede in Grottaferrata (Roma), costituita per rogito notaio Ugone d'Amelio in data 15 gennaio 1992, repertorio n. 55892, registro società n. 1396/92, tribunale di Roma, BUSC n. 33030, codice fiscale n. 04239071006;

società cooperativa «L'Ancora», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Orietta Lucarini in data 2 ottobre 1991, repertorio n. 24052, registro società n. 10147/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32770, codice fiscale n. 04167111006.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 9 febbraio 2005

*Il reggente del servizio:* PICCIOLO

**05A02167**

DECRETO 16 febbraio 2005.

**Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Lavoratori portuali Porta di mare a r.l.», in Bisceglie.**

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BARI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 4 gennaio 2002 con il quale, ai sensi dell'art. 2484 del codice civile, la società cooperativa «Lavoratori Portuali Porta di Mare a r.l.», con sede in Bisceglie, è stata sciolta e il sig. Maddalena Giuseppe è stato nominato liquidatore;

Ravvisata la necessità di sostituire il predetto liquidatore a causa della indisponibilità del medesimo agli accertamenti ispettivi, nonostante ripetuti inviti formali;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla sostituzione del predetto liquidatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Visto il parere espresso in data 15 maggio 2003 dalla Commissione centrale per le cooperative trasmesso dal Ministero delle attività produttive con la nota n. 1564319 del 23 luglio 2003;

Atteso che l'ente Poste italiane ha restituito, per rifiuto del destinatario, la nota dello scrivente n. 10246 del 1° luglio 2004 relativa alle controdeduzioni di avvio della procedura di sostituzione del predetto liquidatore;

Decreta:

Il dr. Meneghella Emilio nato a Bari il 28 dicembre 1963, con studio in Bari alla via N. Tridente, 42/4, è nominato liquidatore della società cooperativa «Lavoratori Portuali Porta di Mare a r.l.», con sede in Bisceglie, costituita in data 13 gennaio 1995 per rogito del notaio Lauro Agostino, posiz. n. 7472, codice fiscale n. 04707000727, R.E.A. n. 328435, numero registro società 12834, già posta in liquidazione ex art. 2484 del codice civile dal 4 gennaio 2002 in sostituzione del sig. Giuseppe Maddalena.

Il compenso ed il rimborso delle spese, nel caso la procedura risulti senza attivo o con attivo insufficiente, sono a carico dello Stato.

Bari, 16 febbraio 2005

*Il dirigente:* BALDI

**05A02074**

DECRETO 23 febbraio 2005.

**Cancellazione dal registro delle imprese di trentatre società cooperative.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle Direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies*, commi 2 e 3, del codice civile, introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prescrive all'autorità di vigilanza di disporre la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese, dell'elenco delle società cooperative e degli enti mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Rilevato dalle visure camerali e dalla documentazione agli atti di questa Direzione provinciale del lavoro che le sottoindicate società cooperative sono in liquidazione ordinaria e non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni;

Dispone:

La pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del seguente elenco di società cooperative, per la successiva cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies,* commi 2 e 3, del codice civile:

1) Società cooperativa edilizia «Casa mia a r.l.», con sede legale in Ronciglione, costituita il 28 settembre 1952 per rogito notaio Ballarati dott. Ottorino, repertorio n. 2939, registro società n. 1040 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 80022620563, R.E.A. n. 27156, posizione B.U.S.C. provinciale n. 77, S.N. n. 52402;

2) Società cooperativa «A.C.L.I. tra gli operai edili di Tuscania a r.l.», con sede legale in Tuscania, costituita il 13 marzo 1949 per rogito notaio Dobici dott. Nazzareno, repertorio n. 13180, registro società n. 884 del tribunale di Viterbo, codice fiscale mancante, R.E.A. n. 77022, posizione B.U.S.C. provinciale n. 325, S.N. n. 24317;

3) Società cooperativa «Catalano a r.l.», con sede legale in Civita Castellana, costituita il 6 ottobre 1962 per rogito notaio Lazzari dott. Mario, repertorio mancante, registro società n. 1404 del tribunale di Viterbo, registro ditte n. 34655, codice fiscale mancante, R.E.A. mancante, posizione B.U.S.C. provinciale n. 339, S.N. n. 101700;

4) Società cooperativa «Fra panettieri e pasticcieri viterbesi a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 6 marzo 1972 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 11100, registro società n. 1986 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00082070566, R.E.A. n. 49286, posizione B.U.S.C. provinciale n. 826, S.N. n. 119276;

5) Società cooperativa edilizia «Le villette a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 21 gennaio 1976 per rogito notaio Orzi dott. Teodoro, repertorio n. 38007, registro società n. 2514 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00203270566, R.E.A. n. 55296, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1014, S.N. n. 143438;

6) Società cooperativa «S. Agostino sul Fiora a r.l.», con sede legale in Montalto di Castro, costituita il 21 dicembre 1975 per rogito notaio Grispini dott. Filippo, repertorio n. 29319, registro società n. 7/76 del tribunale di Civitavecchia, codice fiscale mancante, R.E.A. mancante, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1026, S.N. n. 144867;

7) Società cooperativa edilizia «Tuscania 77 a r.l.», con sede legale in Tuscania, costituita il 14 luglio 1977 per rogito notaio Bartoli dott. Giulio, repertorio n. 41350, registro società n. 2781 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00252470562, R.E.A. n. 62602, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1083, S.N. n. 153903;

8) Società cooperativa edilizia «La residenziale a r.l.», con sede legale in Bagnoregio, costituita il 15 gennaio 1979 per rogito notaio Togandi dott. Giuseppe, repertorio n. 11139, registro società n. 3120 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00270970569, R.E.A. n. 60011, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1042, S.N. n. 165081;

9) Società cooperativa «Delta a r.l.», con sede legale in Tarquinia, costituita il 18 luglio 1979 per rogito notaio Annibaldi dott. Luigi, repertorio n. 157, registro società n. 108/79 del tribunale di Civitavecchia, codice fiscale mancante, R.E.A. mancante, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1230, S.N. n. 170109;

10) Società cooperativa «Campo Spilla a r.l.», con sede legale in Tuscania, costituita il 31 agosto 1979 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 21276, registro società n. 3280 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00291620565, R.E.A. n. 61731, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1237, S.N. n. 171340;

11) Società cooperativa «Cooperativa 80 a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 27 maggio 1980 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 22695, registro società n. 3508 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00317480564, R.E.A. n. 63735, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1293, S.N. n. 177330;

12) Società cooperativa «Radio incontro scontro Orte a r.l.», con sede legale in Orte, costituita il 19 dicembre 1980 per rogito notaio Togandi dott. Giuseppe, repertorio n. 16839, registro società n. 3676 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00324420561, R.E.A. n. 64373, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1317, S.N. n. 185355;

13) Società cooperativa «Universo a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 2 aprile 1984 per rogito notaio Magnanini dott. Tertulliano, repertorio n. 3760, registro società n. 4864 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00768300568, R.E.A. n. 70279, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1475, S.N. n. 203066;

14) Società cooperativa «Armentizia sarda a r.l.», con sede legale in Montalto di Castro, costituita il 19 aprile 1984 per rogito notaio Parasassi dott. Giovanni, repertorio n. 5324, registro società n. 543/84 del tribunale di Civitavecchia, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00769050568, R.E.A. n. 70571, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1478, S.N. n. 204668;

15) Società cooperativa edilizia «Natale 84 a r.l.», con sede legale in Civita Castellana, costituita il 18 dicembre 1984 per rogito notaio Togandi dott. Giuseppe, repertorio n. 25982, registro società n. 5199 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00784530560, R.E.A. n. 71390, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1495, S.N. n. 208029;

16) Società cooperativa «Nemora a r.l.», con sede legale in Tuscania, costituita il 9 febbraio 1975 per rogito notaio Benigni dott. Giuseppe, repertorio n. 2875, registro società n. 5356 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00791080567, R.E.A. n. 71811, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1505, S.N. n. 209717;

17) Società cooperativa «Spes e vita a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 9 aprile 1986 per rogito notaio Orzi dott. Luigi, repertorio n. 22801, registro società n. 6028 del tribunale di Viterbo, codice fiscale mancante, R.E.A. mancante, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1564, S.N. n. 219059;

18) Società cooperativa «Agricola zootecnica Tuscania a r.l.», con sede legale in Tuscania, costituita il 23 ottobre 1986 per rogito notaio Annibaldi dott. Luigi, repertorio n. 17690, registro società n. 6348 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01273320562, R.E.A. n. 75086, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1605, S.N. n. 224580;

19) Società cooperativa «Cooperativa agricola Castello a r.l.», con sede legale in Monteromano, costituita il 22 dicembre 1987 per rogito notaio D'Alessandro dott. Luciano, repertorio n. 84227, registro società n. 6879 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo numero 01284410568, R.E.A. n. 77005, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1640, S.N. n. 231377;

20) Società cooperativa «Cooperativa agricola martana a r.l.», con sede sociale in Marta, costituita il 9 marzo 1988 per rogito notaio Magnanini dott. Tertulliano, repertorio n. 14149, registro società n. 7082 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01294520562, R.E.A. n. 77698, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1648, S.N. n. 233691;

21) Società cooperativa «C.I.S.A.R. cooperativa istruttori scuole alberghiere regionali a r.l.», con sede legale in Grotte Santo Stefano, frazione di Viterbo, costituita il 17 aprile 1989 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 35017, registro società n. 7600 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01326960562, R.E.A. n. 79376, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1699, S.N. n. 241581;

22) Società cooperativa «Cooperativa nazionale risparmio e prestito - Co.Na.Ri.P. a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 14 giugno 1989 per rogito notaio D'Alessandro dott. Luciano, repertorio numero 119233, registro società n. 7689 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01329890568, R.E.A. n. 79599, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1703, S.N. n. 242149;

23) Società cooperativa «Cooperativa Credit a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 9 novembre 1989 per rogito notaio Orzi dott. Luigi, repertorio n. 35022, registro società n. 7819 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01338680562, R.E.A. n. 80192, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1715, S.N. n. 243944;

24) Società cooperativa «Coopcasa centro Italia - Consorzio interregionale tra cooperative di abitazione a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 30 maggio 1989 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 35149, registro società n. 7663 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 00820920569, R.E.A. n. 79556, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1731, S.N. n. 246443;

25) Società cooperativa «Lo scoiattolo a r.l.», con sede legale in Fabrica di Roma, costituita il 24 ottobre 1990 per rogito notaio Kechler Ferrari dott. Cesare, repertorio n. 14683, registro società n. 8420 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01359520564, R.E.A. n. 82309, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1752, S.N. n. 250823;

26) Società cooperativa «Flaminia a r.l.», con sede legale in Civita Castellana, costituita il 22 marzo 1991 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 37412, registro società n. 8539 del tribunale di

Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01368290563, R.E.A. n. 82532, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1765, S.N. n. 252238;

27) Società cooperativa edilizia «La torre a r.l.», con sede legale in Ischia di Castro, costituita il 12 marzo 1991 per rogito notaio Orzi dott. Luigi, repertorio n. 39937, registro società n. 8549 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01368660567, R.E.A. n. 82551, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1767, S.N. n. 252240;

28) Società cooperativa «Agrivit a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 25 marzo 1991 per rogito notaio Benigni dott. Giuseppe, repertorio n. 41939, registro società n. 8571 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01368670566, R.E.A. n. 82630, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1773, S.N. n. 252491;

29) Società cooperativa «La collina a r.l.», con sede legale in Soriano nel Cimino, costituita il 13 febbraio 1991 per rogito notaio Kechler Ferrari dott. Cesare, repertorio n. 15194, registro società n. 8585 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01365700564, R.E.A. n. 82643, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1775, S.N. n. 253081;

30) Società cooperativa «Vitalba a r.l.», con sede legale in Civita Castellana, costituita il 13 febbraio 1992 per rogito notaio Simoni dott. Mario, repertorio n. 38331, registro società n. 9080 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01390600565, R.E.A. n. 84212, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1801, S.N. n. 258117;

31) Società cooperativa «Cooperativa edilservizi a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 17 novembre 1992 per rogito notaio D'Alessandro dott. Luciano, repertorio n. 194373, registro società n. 2534 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo n. 01408230561, R.E.A. n. 85810, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1832, S.N. n. 262110;

32) Società cooperativa «Consorzio agroalimentare Lazio Agricons a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 9 aprile 1993 per rogito notaio D'Alessandro dott. Luciano, repertorio n. 202890, registro società n. 9693 del tribunale di Viterbo, R.E.A. n. 86124, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1846, S.N. n. 263832;

33) Società cooperativa «Naturae - Consorzio cooperativo produttori agrobiologici a r.l.», con sede legale in Viterbo, costituita il 6 giugno 1994 per rogito notaio Fondi dott. Giuliano, repertorio n. 44365, registro società n. 10839 del tribunale di Viterbo, codice fiscale e iscrizione nel registro delle imprese di Viterbo numero 04603490725, R.E.A. n. 90221, posizione B.U.S.C. provinciale n. 1901, S.N. n. 269720.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i creditori e gli altri interessati possono presentare alla Direzione provinciale del lavoro di Viterbo - Servizio politiche del lavoro - Area cooperazione, Via Mariano Romiti n. 54 - 01100 Viterbo, formale e motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.

Trascorso il suddetto termine, la Direzione provinciale del lavoro di Viterbo comunicherà al conservatore del registro delle imprese territorialmente competente l'elenco delle citate società cooperative, al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro delle imprese medesimo.

Viterbo, 23 febbraio 2005

*Il direttore provinciale:* MICHELI

**05A02068**

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «Ediltech società cooperativa a r.l.», in Macerata, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545–*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ediltech società cooperativa a r.l.» con sede in Macerata, costituita in data 8 settembre 1951 con atto a rogito del notaio dott. Panatelo Aurelio di Macerata, n. REA 149485, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Massimiliano Zampi, nato a Ancona l'8 settembre 1966 con studio in Macerata, via G. Mainini n. 178, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**05A02120**

---

DECRETO 4 febbraio 2005.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agro Zoo Food», in Cassano allo Jonio.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 con il quale la società cooperativa Agro Zoo Food con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giampiero Palopoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Giampiero Palopoli comunicava le proprie dimissioni dall' incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonella Palazzo, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), C.da Quattrocchi, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Agro Zoo Food», con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 5 maggio 2004, in sostituzione dell'avv. Giampiero Palopoli, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**05A02121**

DECRETO 4 febbraio 2005.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Monte Cervo», in Arena.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2002 con il quale la società cooperativa Monte Cervo con sede in Arena (Vibo Valentia) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Sergio De Marco ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale il dott. Sergio De Marco comunicava la propria rinuncia all'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Salvatore Gigliotti, con residenza in Lamezia Terme (Catanzaro), via G. da Fiore (campo sportivo) n. 6, è nominato commissario liguidatore della società cooperativa «Monte Cervo», con sede in Arena (Vibo Valentia) già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 22 ottobre 2002, in sostituzione del dott. Sergio De Marco, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**05A02122**

---

DECRETO 4 febbraio 2005.

**Scioglimento della società cooperativa «San Domenico Servizi - Piccola società cooperativa a r.l.», in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «San Domenico Servizi - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Arezzo costituita in data 26 maggio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Giovan Battista Cirianni di Arezzo, R.E.A. n. 126501, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Fabrizio Bartolomei, nato a Viareggio (Lucca) il 2 marzo 1964, con residenza in Camaiore (Lucca), via Vivaldi n. 31, ne è nominato commissario liquidatore;

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**05A02123**

---

DECRETO 4 febbraio 2005.

**Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Parco degli Aranci», in Cassano allo Jonio.**

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2004 con il quale la società cooperativa Parco degli Aranci con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Giampiero Palopoli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale l'avv. Giampiero Palopoli comunicava le proprie dimissioni dall' incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonella Palazzo, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), C.da Quattrocchi, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa Parco degli Aranci, con sede in Cassano allo Jonio (Cosenza) già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con precedente decreto ministeriale 27 maggio 2004, in sostituzione dell'avv. Giampiero Palopoli, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

*Il Sottosegretario di Stato:* GALATI

**05A02124**

---

DECRETO 25 febbraio 2005.

**Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese, approvati con decreto ministeriale 13 luglio 2004, previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.**

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che istituisce presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile;

Visti in particolare i commi 6, 7 e 8, lettera *b)* del predetto art. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 recante il regolamento di attuazione previsto dal predetto art. 8;

Visto l'art. 2 di detto regolamento ed in particolare il comma 1, lettera *d)*, che attribuisce all'ufficio del registro delle imprese il compito di provvedere al rilascio, anche per corrispondenza e per via telematica, di certi-

ficati di iscrizione o annotazione nel registro delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o la mancanza di iscrizione;

Visto l'art. 24 dello stesso regolamento di attuazione ed in particolare i commi 1 e 3 che attribuiscono al Ministro delle attività produttive il compito di approvare con proprio decreto i modelli per il rilascio, anche a distanza, dei predetti certificati, nonché il comma 6 che dispone in merito alla certificazione anagrafica dell'iscrizione nelle sezioni speciali;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2004, recante l'approvazione dei predetti modelli dei certificati tipo inerenti il registro delle imprese ed in particolare il certificato di iscrizione nella sezione ordinaria, il certificato di iscrizione dei poteri personali, il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro imprese, il certificato di iscrizione di poteri personali, il dispositivo «cert.impresa»;

Viste l'*errata-corrige* pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 novembre 2004;

Vista il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese» ed in particolare l'art. 2, commi 2 e 3 sull'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» ed in particolare le norme concernenti l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali;

Visto il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'allegato al decreto del 10 giugno 2003 concernente l'istituzione e modificazione di diritti di segreteria nonché l'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 2001 concernente l'attivazione su richiesta, nel sito internet delle imprese, del dispositivo «cert.impresa» per l'attestazione di dati tratti dal registro delle imprese tenuto dalle camere di commercio;

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, recante la riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge n. 366 del 3 ottobre 2001;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 23 giugno 2004, che ha istituito, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, l'Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle attività produttive che si avvale degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Sentita l'Unione nazionale delle camere di commercio in merito agli impatti amministrativi sul sistema camerale;

Sentite le associazioni di categoria;

Ritenuto necessario procedere ad un'implementazione dei modelli tipo di certificati vigenti al fine di adeguare il richiamato decreto ministeriale 13 luglio 2004 alle novità introdotte dai sopra citati interventi normativi;

Decreta:

Art. 1.

Il modello per il rilascio del certificato di iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese e del certificato di iscrizione dei poteri personali di cui all'allegato A del decreto del Ministro delle attività produttive del 13 luglio 2004, sono sostituiti dai modelli di certificato di iscrizione nella sezione ordinaria del registro imprese e del certificato di poteri personali allegati al presente decreto.

Art. 2.

Il modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui all'allegato B del decreto del Ministro delle attività produttive del 13 luglio 2004, è sostituito dal modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al registro imprese allegato al presente decreto.

Art. 3.

Il dispositivo «cert.impresa», previsto dal decreto ministeriale 15 febbraio 2001 per i dati tratti dal registro delle imprese di cui all'allegato C del decreto del Ministro delle attività produttive del 13 luglio 2004, è sostituito dal dispositivo «cert.impresa» allegato al presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

*Il Ministro:* MARZANO

PROTOCOLLO data emissione

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ............ [1]**
**- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -**

**CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA**

**DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA**

**Codice fiscale e numero d'iscrizione:**
**del Registro delle Imprese di............**
**data di iscrizione:**

**Iscritta nella sezione ORDINARIA** il
**Iscritta con qualifica di.........(sezione speciale)[2]** il
**Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[3]** il
**con il numero Albo Artigiani:**

**Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo ..** il[4]

*Denominazione o ditta*

**Forma giuridica:**

**Sede:**
*indirizzo della sede legale*

*Data costituzione*

**Durata della società:**
*data termine e proroghe*

**Oggetto Sociale:**

*Numero soci e amministratori* [5]

**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Sistema di amministrazione adottato:** [6]

**Soggetto che esercita il controllo contabile:** [7]

*Informazioni sugli organi sociali*

*Informazioni sugli organi di controllo*

---

[1] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[2] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[3] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[4] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[5] Solo per le società di persone
[6] Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
[7] Ad esempio 'revisore contabile', etc.

## INFORMAZIONI SULLO STATUTO

*Poteri da Statuto, patti sociali.*

*Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci*

*Poteri associati alla carica*[8]

*Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea*

*Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.*

## PATTI PARASOCIALI

*Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.*

## INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

*Capitale sociale*[9]
*Valore nominale dei conferimenti*[10]
*Fondo consortile*[11]

*Conferimenti e benefici*

**Strumenti finanziari previsti dallo statuto:**
*azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari*

**Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:**

*costituzione, modifica, cessazione del patrimonio*
*costituzione, modifica, cessazione del finanziamento*



[8] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
[9] Per le società di capitali
[10] Per le società di persone
[11] Per i consorzi

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

*Variazioni forma giuridica* [12]

*Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)*

## SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

*Scioglimento con o senza liquidazione*
*Procedure concorsuali*

## CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

*Cancellazione dal registro Imprese*
*Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia*

## ATTIVITA'

*Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio*

*Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio*

*Fasce di classificazione*[13]

*Albo Società Cooperative*

## TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE [14]

*Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:*

*Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica*

*Indicazione di rappresentante dell'impresa*

*cariche o qualifiche*

*limitazioni alla capacità di agire*

*poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali*

## SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

*Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:*

*tipologia ed indirizzo*

*dati iscrizione Sede secondaria*

*data apertura*

*Attività esercitata*

*Elenco delle persone con cariche o qualifiche nelle sedi secondarie/unità locali*

---

[12] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'
[13] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio
[14] Nel caso di rilascio di certificato con scelta delle persone viene stampata la dicitura 'Altre … persone sono titolari di cariche e qualifiche'

**CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90**

**Abilitazioni:**
*Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa*
**Responsabili tecnici:**
*Elenco dei soggetti abilitati*

**Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.** [15]

**Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.**

.................................... [16]

*Dicitura imposta di bollo*[17]

*Totale diritti e bolli*[18]

*Scritte finali* [19]

[20]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ..................[21]

.................................. [22]



---

[15] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[16] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[17] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[18] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[19] Ad esempio 'Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione controllata'
[20] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[21] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[22] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

PROTOCOLLO data emissione

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ............[23]**
**- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -**

**CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DI POTERI PERSONALI**

**DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA**

**Codice fiscale e numero d'iscrizione:**
**del Registro delle Imprese di............**
**data di iscrizione:**

**Iscritta nella sezione ORDINARIA** **il**
**Iscritta con qualifica di.........(sezione speciale)[24]** **il**
**Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[25]** **il**
**con il numero Albo Artigiani:**

**Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo..** **il[26]**

*Denominazione o ditta*

**Forma giuridica:**

**Sede:**
*indirizzo della sede legale*

*Data costituzione*

*Numero soci e amministratori* [27]

**SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

**Sistema di amministrazione adottato:** [28]

**Soggetto che esercita il controllo contabile:** [29]

*Informazioni sugli organi sociali*

*Informazioni sugli organi di controllo*

---

[23] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[24] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[25] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[26] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[27] Solo per le società di persone
[28] Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
[29] Ad esempio 'revisore contabile', etc.

## INFORMAZIONI SULLO STATUTO

*Poteri da Statuto, patti sociali.*

*Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci*

*Poteri associati alla carica*[30]

*Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea*

*Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.*

## PATTI PARASOCIALI

*Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.*

## INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

*Capitale sociale*[31]
*Valore nominale conferimenti*[32]
*Fondo consortile*[33]

*Conferimenti e benefici*

**Strumenti finanziari previsti dallo statuto:**
*azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari*

**Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:**

*costituzione, modifica, cessazione del patrimonio*
*costituzione, modifica, cessazione del finanziamento*



[30] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc
[31] Per le società di capitali
[32] Per le società di persone
[33] Per i consorzi

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

*Variazioni forma giuridica* [34]

*Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)*

## SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

*Scioglimento con o senza liquidazione*
*Procedure concorsuali*

## CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

*Cancellazione dal registro Imprese*
*Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia*

## ATTIVITA'

*Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio*

*Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio*

*Fasce di classificazione*[35]

*Albo Società Cooperative*

## TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

*Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica*

*Indicazione di rappresentante dell'impresa*

*cariche o qualifiche*

*limitazioni alla capacità di agire*

*poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali*



[34] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'
[35] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

**Le notizie e i dati relativi ad atti depositati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7/12/1995, n. 581, possono risultare in estratto o in forma sintetica.** [36]

**Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.**

.......................................... [37]

*Dicitura imposta di bollo*[38]

*Totale diritti e bolli*[39]

*Scritte finali*[40]

[41]**Predisposto tramite il sistema informativo automatizzato presso** ..................[42]

.......................................... [43]



[36] La dicitura è presente nelle imprese precedentemente iscritte al Registro Ditte
[37] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato. Se il certificato viene stampato da un ufficio RI diverso da quello della sede legale dell'impresa è riportato cognome e nome del Conservatore dell'ufficio RI della sede legale dell'impresa.
[38] Eventuale dicitura relativa all'incasso dell'imposta di bollo da parte della Camera di Commercio per conto dei competenti uffici finanziari
[39] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli
[40] Ad esempio 'Si dichiara inoltre che a carico della predetta impresa non risulta pervenuta negli ultimi 5 anni a questo ufficio dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato o amministrazione controllata'
[41] Tale frase è riportata solo se il certificato viene stampato presso un ufficio Registro Imprese diverso da quello della sede legale dell'impresa
[42] E' indicato l'ufficio RI in cui viene stampato il certificato, oppure l'ufficio presso il quale è collocato il terminale remoto in caso di certificato a distanza (ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo n. 39/93)
[43] Cognome, nome e firma della persona delegata a rilasciare tale certificato

PROTOCOLLO | data emissione

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI ........... [44]**
**- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -**

**Modello di dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di...........(art.46 D.P.R.445/2000).**

**Il firmatario ..............Codice fiscale: .................,consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art.76 del D.P.R.445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni sotto indicate corrispondono a quelle risultanti dal Registro delle Imprese.**

*Luogo...........,data*

*Firma...................(autografa o digitale)*

**DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA**

**Codice fiscale e numero d'iscrizione:**
**del Registro delle Imprese di...........**
**data di iscrizione:**

**Iscritta nella sezione ORDINARIA** il
**Iscritta con qualifica di.........(sezione speciale)[45]** il
**Annotata con la qualifica di impresa artigiana (sezione speciale)[46]** il
**con il numero Albo Artigiani:**

**Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo..** il[47]

*Denominazione o ditta*

**Forma giuridica:**

**Sede:**
*indirizzo della sede legale*

**Costituita con atto del** *data costituzione*

**Durata della società:**
*data termine e proroghe*

**Oggetto Sociale:**

*Numero soci e amministratori* [48]

---

[44] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[45] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[46] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane viene: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[47] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte
[48] Solo per le società di persone

## SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

**Sistema di amministrazione adottato:** [49]

**Soggetto che esercita il controllo contabile:** [50]

*Informazioni sugli organi sociali*

*Informazioni sugli organi di controlli*

## INFORMAZIONI SULLO STATUTO

*Poteri da Statuto, patti sociali.*

*Limitazione di responsabilità dei soci, ripartizione degli utili e delle perdite tra soci, poteri di amministrazione e rappresentanza dei soci*

*Poteri associati alla carica* [51]

*Modalità di convocazione, intervento e funzionamento dell'assemblea*

*Clausole di recesso, di esclusione, di gradimento, di prelazione, di limitazione, etc.*

## PATTI PARASOCIALI

*Esercizio del diritto di voto, Trasferimento azioni o partecipazioni, Esercizio influenza dominante, etc.*

## INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

*Capitale sociale*[52]
*Valore nominale dei conferimenti*[53]
*Fondo consortile*[54]

*Conferimenti e benefici*

**Strumenti finanziari previsti dallo statuto:**
*azioni, obbligazioni, altri strumenti finanziari*

**Patrimonio o finanziamento destinato a specifico affare:**

*costituzione, modifica, cessazione del patrimonio*
*costituzione, modifica, cessazione del finanziamento*

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

*Variazioni forma giuridica* [55]

*Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)*

---

[49] Ad esempio 'monistico', 'dualistico', etc.
[50] Ad esempio 'revisore contabile', etc.
[51] Ad esempio i poteri del socio, socio accomandatario, amministratore unico, etc.
[52] Per le società di capitali
[53] Per le società di persone
[54] Per i consorzi
[55] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..'.

## SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

*Scioglimento con o senza liquidazione*
*Procedure concorsuali*

## CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE

*Cancellazione dal registro Imprese*
*Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia*

## ATTIVITA'

*Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio*

*Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio*

*Fasce di classificazione*[56]

*Albo Società Cooperative*

## TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

*Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:*

*Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica*

*Indicazione di rappresentante dell'impresa*

*cariche o qualifiche*

*limitazioni alla capacità di agire*

*poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali*

## SEDI SECONDARIE E UNITA' LOCALI

*Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:*

*tipologia ed indirizzo*

*data apertura*

*Attività esercitata*

*Elenco delle persone con cariche o qualifiche nella sede secondaria/unità locale*

## CERTIFICAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 46/90

**Abilitazioni:**
*Certificazione di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali dell'impresa*
**Responsabili tecnici:**
*Elenco dei soggetti abilitati*

---

**Informativa ai sensi dell'art.10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati unicamente a tale scopo.**

*Totale diritti e bolli*[57]

---

[56] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio
[57] Viene indicato l'ammontare degli importi assolti per i diritti di segreteria e i bolli

PROTOCOLLO data emissione

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI..............[58]**
**- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -**

## CERT.IMPRESA

## DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

**Codice fiscale e numero d'iscrizione:**
**del Registro delle Imprese di............**
**data di iscrizione:**

**Iscritta nella sezione ORDINARIA il**
**Iscritta con la qualifica di.............. (sez. speciale)[59] il**
**Annotata con la qualifica di impresa artigiana(sezione speciale)[60] il**
**con il numero Albo Artigiani:**

**Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo il[61]**

*Denominazione o ditta*

**Forma giuridica:**

**Sede:**
*indirizzo della sede legale*

**Costituita con atto del** *data costituzione*

**Oggetto Sociale:**

*Numero soci e amministratori* [62]

**OPERAZIONI STRAORDINARIE**

*Variazioni forma giuridica* [63]
*Fusione e scissione (Progetto, delibera o approvazione, atto)*

**SCIOGLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI**

*Scioglimento con o senza liquidazione*
*Procedure concorsuali*

**CANCELLAZIONE E TRASFERIMENTO SEDE**

*Cancellazione dal registro Imprese*
*Informazioni sul trasferimento della sede legale in altra provincia*

---

[58] Ufficio R.I. responsabile delle informazioni sotto riportate
[59] Solo se l'impresa è iscritta anche nella sezione speciale
[60] E' scritto "annotata" se la sezione è quella di annotazione delle imprese artigiane. Se l'artigiano non è ancora iscritto all'albo imprese artigiane scrivere: "A seguito domanda di iscrizione all'albo imprese artigiane in attesa di decisioni".
[61] Solo per le imprese precedentemente iscritte nel Registro Ditte.
[62] Solo per le società di persone
[63] Dicitura 'trasformata da … in …. il …..' '

## ATTIVITA'

*Attività prevalente dell'impresa e relativa data inizio*

*Attività esercitata nella sede legale e relativa data inizio*

*Fasce di classificazione*[64]

*Classificazione Istat*

*Albo Società Cooperative*

## ALBI, RUOLI E LICENZE

*Elenco albi, ruoli e licenze*

## RAPPRESENTANTI DELL'IMPRESA

*Elenco dei titolari di cariche o qualifiche con il seguente contenuto:*

*Dati anagrafici della persona fisica o denominazione e sede della persona giuridica*

*Indicazione di rappresentante dell'impresa*

*cariche o qualifiche*

*limitazioni alla capacità di agire*

*poteri attribuiti alla persona diversi da quelli previsti dallo statuto o dai patti sociali*

*Elenco albi, ruoli e licenze*

## SEDI SECONDARIE E UNITA'LOCALI

*Elenco delle sedi secondarie e/o unità locali con il seguente contenuto:*

*tipologia ed indirizzo*

*data apertura*

*Attività esercitata*

*Elenco delle persone con cariche o qualifiche nell'unità locale*

*Elenco albi, ruoli e licenze*

**Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.**



[64] Relative ad imprese di pulizia e facchinaggio

**05A02064**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 2005.

**Approvazione dello statuto del Consorzio tutela della denominazione «Frascati», con sede in Monteporzio Catone e conferma dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche,

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2000 con il quale ai sensi della citata normativa e stato approvato lo statuto del Consorzio tutela della denominazione «Frascati», con sede in Monteporzio Catone (Roma), via A. Moro n. 3, e confermato l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della DOC «Frascati», ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n 164,

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2004 con il quale è stato confermato per un triennio al citato Consorzio il predetto incarico;

Vista la nota datata 28 ottobre 2004 con la quale il citato Consorzio, ha trasmesso il nuovo statuto, al fine di ottenere l'approvazione ministeriale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 24 gennaio 2005 il nuovo statuto approvato dall'assemblea straordinaria;

Considerato altresì che permangono, nei confronti del Consorzio tutela della denominazione «Frascati», i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale 25 novembre 2004, con il limite temporale previsto dal medesimo decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n 256, lo statuto del Consorzio tutela della denominazione «Frascati», con sede in Monteporzio Catone (Roma), via. A. Moro n. 3, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 24 gennaio 2005.

Art. 2.

1. È confermato al Consorzio tutela della denominazione «Frascati» l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della relativa denominazione di origme controllata, conferito con il decreto ministeriale 25 novembre 2004 richiamato nelle premesse, con il limite temporale previsto nello stesso decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 24 febbraio 2005

*Il direttore generale:* ABATE

**05A01958**

DECRETO 24 febbraio 2005.

**Approvazione dello statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini», con sede in Amelia e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla citata denominazione di origine controllata, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 17 novembre 2003 dal Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini», con sede in Amelia (Terni), frazione Fornole, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato Consorzio ha trasmesso con nota del 2 febbraio 2005 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il Consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del Consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4 della legge n. n. 164/1992 e sufficiente per affidare al Consorzio stesso l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine controllata, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini», con sede in Amelia (Terni), frazione Fornole, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso Consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 2 febbraio 2005.

Art. 2.

Il Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio volontario per la tutela dei vini a denominazione di origine controllata «Colli Amerini» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

*Il direttore generale:* ABATE

**05A01959**

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 febbraio 2005.

**Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione N.P. 1961/03, presentato per l'anno 2003 da Dompè S.p.a., in L'Aquila, ai sensi dell'articolo 10 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 9 settembre 2003 relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2003 tra i quali quello presentato da Dompè S.p.a. - L'Aquila, N.P. 1961/03 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Riorientamento del Centro di Ricerche di Dompè S.p.a. di L'Aquila a centro per lo studio e la produzione su scala pilota di proteine ricombinanti per uso terapeutico»;

Acquisite in data 6 aprile 2004, prot. n. 3838, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 21 maggio 2004, prot. n. 5440, quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta dell'8 giugno 2004 in ordine all'ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 6.258.470,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi ed € 836.000,00 per attività di formazione della durata di 36 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli

interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le risorse disponibili provenienti annualmente, nella misura di € 25.822.844,95, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, per l'anno 2003, che alla data del presente decreto risultano pari a € 15.648.870,61 (al netto di € 1.130.000,00 per spese di valutazione e monitoraggio);

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, prot. n. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 1961/03 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 1961/03, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Riorientamento del Centro di Ricerche di Dompè S.p.a. di L'Aquila a centro per lo studio e la produzione su scala pilota di proteine ricombinanti per uso terapeutico in oncologia» soggetto esecutore Dompè S.p.a. - L'Aquila, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

*Condizioni generali*

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 6.209.022,00 di cui € 2.153.378,50 nella forma del contributo nella spesa e € 4.055.643,50 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 794.200,00 di cui € 209.000,00 nella forma del contributo nella spesa e € 585.200,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi € 7.003.222,00 sulle apposite disponibilità così come indicato nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2005

*Il direttore generale:* CRISCUOLI



ALLEGATO

*Sezione A* - Generalità del progetto.

- Protocollo n. 1961/03 del 5 marzo 2003 - Comitato dell'8 giugno 2004.
- Progetto di ricerca:
  titolo: riorientamento del centro ricerche di Dompé S.p.a. di L'Aquila a centro per lo studio e la produzione su scala pilota di proteine ricombinanti per uso terapeutico in oncologia;
  inizio: 1° dicembre 2003;
  durata mesi: 36;
  l'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 9 settembre 2003.
- Ragione sociale/denominazione ditta/e:
  Dompè S.p.a. - L'Aquila.

- Progetto di formazione:

titolo: riorientamento del centro di ricerche di Dompé S.p.a. di L'Aquila e centro per lo studio e la produzione su scala pilota di proteine ricombinanti per uso terapeutico in oncologia;

inizio: 1° dicembre 2003;

durata mesi: 36.

- Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Dompè S.p.a. - L'Aquila.

- Costo totale ammesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . € 7.094.470,00
  — di cui attività di ricerca industriale . . . . . € 6.011.230,00
  — di cui attività di sviluppo precompetitivo € 247.240,00
  — di cui attività di formazione . . . . . . . . . . € 836.000,00
  — al netto di recuperi pari a . . . . . . . . . . . . € 42.200,00

*Sezione B* - Imputazione territoriale costi ammessi.

| | Ricerca | | | Formazione |
|---|---|---|---|---|
| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo | Totale | Totale |
| Eleggibile lettera *a)* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Eleggibile lettera *c)* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | € 5.899.050,00 | € 143.710,00 | € 6.042.760,00 | € 836.000,00 |
| Non Eleggibile | € 112.180,00 | € 103.530,00 | € 215.710,00 | € 0,00 |
| Extra UE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale . . . | € 6.011.230,00 | € 247.240,00 | € 6.258.470,00 | € 836.000,00 |

*Sezione C* - Forma e misura dell'intervento.

| Ricerca | Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (*) | | Credito agevolato nella misura sotto indicata (*) | |
|---|---|---|---|---|
| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo |
| Eleggibile lettera *a)* | 45% | 30% | 55% | 50% |
| Eleggibile lettera *c)* | 40% | 25% | 60% | 55% |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | 35% | 20% | 65% | 60% |
| Non Eleggibile | 35% | 20% | 65% | 60% |
| Extra UE | 35% | 20% | 65% | 60% |

(*) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%):
10% collaborazione con enti pubblici di ricerca e/o università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

| Formazione | Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (**) | Credito agevolato nella misura sotto indicata (**) |
|---|---|---|
| Eleggibile lettera *a)* | 35% | 60% |
| Eleggibile lettera *c)* | 30% | 65% |
| Elegg. Ob.2 / Phasing Out | 25% | 70% |
| Non Eleggibile | 25% | 70% |
| Extra UE | 25% | 70% |

(**) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate.

- Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella spesa (totale) . . . . . . . . . . fino a euro 2.362.378,50
  — di cui per ricerca . . . . . . . . . . fino a euro 2.153.378,50
  — di cui per formazione . . . . . . . . . . fino a euro 209.000,00

Credito agevolato (totale) . . . . . . . . . . fino a euro 4.640.843,50
  — di cui per ricerca . . . . . . . . . . fino a euro 4.055.643,50
  — di cui per formazione . . . . . . . . . . fino a euro 585.200,00

*Sezione D* - Condizioni specifiche.

**05A02070**

DECRETO 16 febbraio 2005.

**Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione N.P. 1738/03, presentato per l'anno 2003 da Adorkem Technology S.p.a., in S. Donato Milanese, ai sensi del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 9 settembre 2003 relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2003 tra i quali quello presentato da Adorkem Technology S.p.a. - San Donato Milanese (Milano), N.P. 1738/03 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Sintesi enzimatica di nucleotidi mediante fosforilazione regioselettiva con biocatalizzatori ad ampia affinità di substrato ed opportunamente immobilizzati e stabilizzati»;

Acquisite in data 1º luglio 2004, prot. n. 6362, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto Ministeriale incaricato e in data 26 luglio 2004, prot. n. 7456, quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 14 settembre 2004 in ordine all'ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 2.521.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi ed € 364.000,00 per attività di formazione della durata di 28 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le risorse disponibili provenienti annualmente, nella misura di € 25.822.844,95, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, determinate alla data del presente decreto in € 8.645.648,61;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, prot. n. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 1738/03 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

### Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 1738/03, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Sintesi enzimatica di nucleotidi mediante fosforilazione regioselettiva con biocatalizzatori ad ampia affinità di substrato ed opportunamente immobilizzati e stabilizzati» soggetto esecutore Adorkem Technology S.p.a. - San Donato Milanese (Milano), è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

### Art. 2.
*Condizioni generali*

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con

scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 2.333.000,00 di cui € 715.000,00 nella forma del contributo nella spesa e € 1.618.000,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 345.800,00 di cui € 163.800,00 nella forma del contributo nella spesa e € 182.000,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi € 2.678.800,00 sulle apposite disponibilità, così come indicato nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2005

*Il direttore generale:* CRISCUOLI



ALLEGATO

*Sezione A* - Generalità del progetto.

- Protocollo n. 1738/03 del 25 febbraio 2003 - Comitato del 14 settembre 2004.
- Progetto di ricerca:

titolo: Sintesi enzimatica di nucleotidi mediante fosforilazione regioselettiva con biocatalizzatori ad ampia affinità di substrato ed opportunamente immobilizzati stabilizzati.;

inizio: 8 novembre 2003;

durata mesi: 36;

l'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 9 settembre 2003.

- Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Adorkem Technology S.p.a. - S. Donato Milanese (Milano).

- Progetto di formazione:

titolo: Formazione di addetti specializzati nella preparazione di biocatalizzatori immobilizzati e loro utilizzo in reazioni di bioconversione enzimatica;

inizio: 10 gennaio 2004;

durata mesi: 28.

- Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Adorkem Technology S.p.a. - S. Donato Milanese (Milano).

- Costo totale ammesso . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.885.000,00
  - — di cui attività di ricerca industriale . . . . . € 2.108.000,00
  - — di cui attività di sviluppo precompetitivo € 413.000,00
  - — di cui attività di formazione . . . . . . . . . . € 364.000,00
  - — al netto di recuperi pari a . . . . . . . . . . . . € 300.000,00

*Sezione B* - Imputazione territoriale costi ammessi.

| | Ricerca | | | Formazione |
|---|---|---|---|---|
| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo | Totale | Totale |
| Eleggibile lettera *a)* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Eleggibile lettera *c)* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | € 440.000,00 | € 0,00 | € 440.000,00 | € 0,00 |
| Non Eleggibile | € 1.648.000,00 | € 413.000,00 | € 2.061.000,00 | € 364.000,00 |
| Extra UE | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 0,00 |
| Totale . . . | € 2.108.000,00 | € 413.000,00 | € 2.521.000,00 | € 364.000,00 |

*Sezione C* - Forma e misura dell'intervento.

| Ricerca | Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (*) | | Credito agevolato nella misura sotto indicata (*) | |
|---|---|---|---|---|
| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo |
| Eleggibile lettera *a)* | 40% | 30% | 55% | 50% |
| Eleggibile lettera *c)* | 35% | 25% | 60% | 55% |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | 30% | 20% | 65% | 60% |
| Non Eleggibile | 30% | 20% | 65% | 60% |
| Extra UE | 30% | 20% | 65% | 60% |

(*) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%):
10% Progetti presentati da PMI.

| Formazione | Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (**) | Credito agevolato nella misura sotto indicata (**) |
|---|---|---|
| Eleggibile lettera *a)* | 55% | 40% |
| Eleggibile lettera *c)* | 50% | 45% |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | 45% | 50% |
| Non Eleggibile | 45% | 50% |
| Extra UE | 45% | 50% |

(**) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20% Progetti presentati da PMI.

- Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (Totale) . . . fino a euro 878.800,00
— di cui per ricerca . . . fino a euro 715.000,50
— di cui per formazione . . . fino a euro 163.800,00

Credito agevolato (Totale) . . . fino a euro 1.800.000,00
— di cui per ricerca . . . fino a euro 1.618.000,00
— di cui per formazione . . . fino a euro 182.000,00

*Sezione D* - Condizioni specifiche.

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:

1) impegno dei soci a ripianare, attraverso immissione di denaro fresco, le eventuali perdite degli esercizi 2004, 2005 e 2006 (anni di svolgimento del progetto);

2) preventivo apporto di mezzi freschi da parte dei soci per K€ 970 sotto forma di aumento del capitale sociale ovvero di prestito infruttifero; in quest'ultimo caso, i soci dovranno impegnarsi a non chiederne la restituzione prima del compimento del progetto di ricerca;

3) presentazione da parte del proponente di idonea garanzia, ai sensi del comma 3, allegato 1 al decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per il mancato rispetto dell'affidabilità economico-finanziaria, consistente in fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata dello stesso.

**05A02071**

DECRETO 16 febbraio 2005.

**Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione N.P. 1674/03, presentato per l'anno 2003 da Parco Tecnologico Padano S.r.l., in Lodi, ai sensi del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e

il recupero di competitività di strutture di ricerca industriale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Acquisiti, ai sensi delle modalità procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della Commissione interministeriale, di cui al comma 2 del predetto art. 10, in data 9 settembre 2003 relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2003 tra i quali quello presentato da Parco Tecnologico Padano S.r.l. - Lodi, N.P. 1674/03 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Sviluppo di sistemi integrati per la caratterizzazione, il miglioramento, la selezione e la propagazione di razze animali e vegetali. Utilizzazione di sistemi molecolari avanzati per la diagnostica dei prodotti agrari»;

Acquisite in data 1º giugno 2004, prot. n. 5778, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 20 luglio 2004, prot. n. 7178, quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 14 settembre 2004 in ordine alla ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 7.373.000,00 per attività di ricerca della durata di 36 mesi e di € 746.000,00 per attività di formazione della durata di 36 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Considerato che le disponibilità sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca, provenienti annualmente, nella misura di € 25.822.844,95, dagli stanziamenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11 della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, risultano alla data del presente decreto pari a € 5.966.848,61;

Considerata pertanto la necessità di utilizzare le disponibilità dell'anno 2004 al fine di assicurare la copertura finanziaria dei progetti 2003 approvati;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica avente per oggetto «Distinzione tra funzioni gestionali e funzioni di indirizzo politico amministrativo» in data 6 agosto 1999, prot. n. 306 Segr.;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 1674/03 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 1674/03, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Sviluppo di sistemi integrati per la caratterizzazione, il miglioramento, la selezione e la propagazione di razze animali e vegetali. Utilizzazione di sistemi molecolari avanzati per la diagnostica dei prodotti agrari» soggetto esecutore Parco Tecnologico Padano S.r.l. - Lodi, è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

*Condizioni generali*

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti

temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 6.981.250,00 di cui € 2.196.500,00 nella forma del contributo nella spesa e € 4.784.750,00 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 708.700,00 di cui € 335.700,00 nella forma del contributo nella spesa e € 373.000,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi € 7.689.950,00, di cui € 5.966.848,61 sulle disponibilità 2003 e € 1.723.101,39 sulle disponibilità 2004.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2005

*Il direttore generale:* CRISCUOLI



ALLEGATO

*Sezione A* - Generalità del progetto.

- Protocollo n. 1674/03 del 24 febbraio 2003 - Comitato del 14 settembre 2004.

- Progetto di ricerca:

titolo: sviluppo di sistemi integrati per la caratterizzazione, il miglioramento, la selezione e la propagazione di razze animali e vegetali. Utilizzazione di sistemi molecolari avanzati per la diagnostica dei prodotti agrari;

inizio: 1° ottobre 2004;

durata mesi: 36;

l'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 9 settembre 2003.

- Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Parco Tecnologico Padano S.r.l. - Lodi.

- Progetto di formazione:

titolo: formazione di ricercatori e tecnici di laboratorio finalizzata alla acquisizione di conoscenze tecniche e scientifiche nei settori della biologia cellulare, biologia molecolare, e bioinformatica applicata al settore delle biotecnologie agrarie ed animali;

inizio: 1° ottobre 2004;

durata mesi: 36.

- Ragione sociale/denominazione ditta/e:

Parco Tecnologico Padano S.r.l. - Lodi.

- Costo totale ammesso . . . . . . . . . . . . . . . . . € 8.119.000,00
  — di cui attività di ricerca industriale . . . . . € 7.219.000,00
  — di cui attività di sviluppo precompetitivo € 154.000,00
  — di cui attività di formazione . . . . . . . . . . € 746.000,00
  — al netto di recuperi pari a . . . . . . . . . . . . € 0,00

*Sezione B* - Imputazione territoriale costi ammessi.

| | Ricerca | | | Formazione |
|---|---|---|---|---|
| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo | Totale | Totale |
| Eleggibile lettera *a)* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Eleggibile lettera *c)* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Non Eleggibile | € 7.219.000,00 | € 154.000,00 | € 7.373.000,00 | € 746.000,00 |
| Extra UE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale . . . | € 7.219.000,00 | € 154.000,00 | € 7.373.000,00 | € 746.000,00 |

*Sezione C* - Forma e misura dell'intervento.

| Ricerca | Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (*) | | Credito agevolato nella misura sotto indicata (*) | |
|---|---|---|---|---|
| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo |
| Eleggibile lettera *a)* | 40% | 30% | 55% | 50% |
| Eleggibile lettera *c)* | 35% | 25% | 60% | 55% |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | 30% | 20% | 65% | 60% |
| Non Eleggibile | 30% | 20% | 65% | 60% |
| Extra UE | 30% | 20% | 65% | 60% |

(*) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%):
10% Progetti presentati da PMI.

| Formazione | Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (**) | Credito agevolato nella misura sotto indicata (**) |
|---|---|---|
| Eleggibile lettera *a)* | 55% | 40% |
| Eleggibile lettera *c)* | 50% | 45% |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | 45% | 50% |
| Non Eleggibile | 45% | 50% |
| Extra UE | 45% | 50% |

(**) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20% Progetti presentati da PMI.

- Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (totale) fino a euro 2.532.200,00
— di cui per ricerca fino a euro 2.196.500,00
— di cui per formazione fino a euro 335.700,00

Credito agevolato (totale) fino a euro 4.157.750,00
— di cui per ricerca fino a euro 4.784.750,00
— di cui per formazione fino a euro 373.000,00

*Sezione D* - Condizioni specifiche.

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:

1) presentazione da parte del Parco Tecnologico Padano S.r.l. di idonea garanzia, ai sensi del comma 3, allegato 1, al decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per il mancato rispetto dell'affidabilità economico-finanziaria, consistente in fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata dello stesso;

2) immissione di mezzi freschi per un importo non inferiore a € 429.050,00 sotto forma di finanziamento soci in conto aumento di capitale sociale da effettuarsi prima della stipula contrattuale e da postergare all'erogazione dell'ultima rata delle agevolazioni in esame.

**05A02072**

DECRETO 16 febbraio 2005.

**Ammissione al finanziamento del progetto di ricerca e formazione N.P. 1962/03, presentato per l'anno 2003 da Tecnos S.p.a., in Nerviano, ai sensi del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000.**

## IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297», e in particolare l'art. 10 che disciplina la presentazione, la selezione e l'agevolazione dei «Progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitività di strutture di ricerca indu-

striale, con connesse attività di formazione del personale di ricerca» ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto il decreto n. 1732/ric. del 10 ottobre 2003, di non ammissione alla successiva fase istruttoria ai fini della concessione delle agevolazioni, del progetto presentato dalla Tecnos S.p.a. e la relativa comunicazione all'azienda delle motivazioni trasmessa con nota MIUR prot. n. 8725 del 20 ottobre 2003;

Tenuto conto della richiesta da parte della Tecnos S.p.a., effettuata con nota del 14 novembre 2003, prot. MIUR n. 9718, del 25 novembre 2003, di riesame del progetto alla luce di informazioni integrative prodotte al Ministero;

Acquisiti gli esiti del supplemento istruttorio effettuato, a seguito della sopra citata istanza di riesame, dalla Commissione interministeriale in data 22 gennaio 2004, relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria del progetto presentato per l'anno 2003 da Tecnos S.p.a. - Nerviano (Milano), N.P. 1962/03 avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Ricerca e sviluppo di un processo altamente automatico per la termoformatura in Twin Sheet dei serbatoi del carburante automobile»;

Vista la nota MIUR del 27 febbraio 2004 con la quale è stata comunicata alla Tecnos S.p.a. l'ammissione del progetto alla successiva fase istruttoria;

Acquisite in data 2 settembre 2004, prot. n. 8030, le risultanze istruttorie tecnico-scientifiche dall'esperto ministeriale incaricato e in data 28 settembre 2004 prot. n. 8719, quelle tecnico-economiche dall'Istituto convenzionato;

Visto il parere favorevole, espresso dal Comitato ex art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 297/1999, nella seduta del 19 ottobre 2004 in ordine all'ammissione al finanziamento del progetto stesso per un costo di € 2.148.740,00 per attività di ricerca della durata di 28 mesi ed € 177.070,00 per attività di formazione della durata di 6 mesi;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 ottobre 2003 «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Considerato che le disponibilità sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca, provenienti annualmente dagli stanziamenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 11, della legge 19 luglio 1994, n. 451, di conversione con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, per l'anno 2003, risultano alla data del presente decreto esaurite, ed è pertanto necessario, al fine di assicurare il finanziamento dei progetti approvati per l'anno 2003, utilizzare le disponibilità dell'anno 2004, che alla data del presente decreto risultano essere pari a € 8.907.291,99;

Considerato che esiste o è in corso di acquisizione la certificazione prefettizia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Ritenuta la necessità di adottare per il progetto N.P. 1962/03 ammissibile a finanziamento, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalità e condizioni al finanziamento;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca e formazione N.P. 1962/03, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, avente come titolo per la ricerca e per la formazione: «Ricerca e sviluppo di un processo altamente automatico per termoformatura in Twin Sheet dei serbatoi del carburante automobile» - soggetto esecutore Tecnos S.p.a. - Nerviano (Milano), è ammesso agli interventi previsti dalle normative citate in premessa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Art. 2.

*Condizioni generali*

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Per il progetto di cui al presente decreto il tasso di interesse da applicare al finanziamento agevolato è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

3. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

4. Ai sensi del comma 35, dell'art. 5, del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione, fino ad un massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

5. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 3.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto determinate per le agevolazioni concesse alle attività di ricerca in complessivi € 1.922.825,50 di cui € 350.763,00 nella forma del contributo nella spesa e € 1.572.062,50 nella forma di credito agevolato e per le agevolazioni concesse alle attività di formazione in complessivi € 168.216,50 di cui € 44.267,50 nella forma del contributo nella spesa e € 123.949,00 nella forma di credito agevolato - graveranno per complessivi € 2.091.042,00 sulle disponibilità 2004 così come indicate nelle premesse del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2005

*Il direttore generale:* CRISCUOLI



ALLEGATO

*Sezione A* - Generalità del progetto.

- Protocollo n. 1962/03 del 5 marzo 2003 - Comitato del 19 ottobre 2004.
- Progetto di ricerca:
  titolo: ricerca e sviluppo di un processo altamente automatico per termoformatura in Twin Sheet dei serbatoi del carburante automobile;
  inizio: 1° giugno 2004;
  durata mesi: 28;
  l'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 22 gennaio 2004.
- Ragione sociale/denominazione ditta/e:
  Tecnos S.p.a. - Milano.
- Progetto di formazione:
  titolo: ricerca e sviluppo di un processo altamente automatico per preformatura in Twin Sheet dei serbatoi del carburante automobile;
  inizio: 1° ottobre 2004;
  durata mesi: 6.
- Ragione sociale/denominazione ditta/e:
  Tecnos S.p.a. - Milano.
- Costo totale ammesso. . . . . . . . . . . . . . . . . . € 2.325.810,00
  — di cui attività di ricerca industriale . . . . . € 1.358,890,00
  — di cui attività di sviluppo precompetitivo € 789.850,00
  — di cui attività di formazione . . . . . . . . . . € 177.070,00
  — al netto di recuperi pari a . . . . . . . . . . . . € 35.540,00

*Sezione B* - Imputazione territoriale costi ammessi.

| | Ricerca | | | Formazione |
|---|---|---|---|---|
| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo | Totale | Totale |
| Eleggibile lettera *a)* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Eleggibile lettera *c)* | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | € 1.358.890,00 | € 789.850,00 | € 2.148.740,00 | € 177.070,00 |
| Non Eleggibile | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Extra UE | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale . . . | € 1.358.890,00 | € 789.850,00 | € 2.148.740,00 | € 177.070,00 |

*Sezione C* - Forma e misura dell'intervento.

| Ricerca | Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (*) | | Credito agevolato nella misura sotto indicata (*) | |
|---|---|---|---|---|
| | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo | Ricerca industriale | Sviluppo precompetitivo |
| Eleggibile lettera *a)* | 30% | 20% | 65% | 60% |
| Eleggibile lettera *c)* | 25% | 15% | 70% | 65% |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | 20% | 10% | 75% | 70% |
| Non Eleggibile | 20% | 10% | 75% | 70% |
| Extra UE | 20% | 10% | 75% | 70% |

(*) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%).

| Formazione | Contributo nella spesa nella misura sotto indicata (**) | Credito agevolato nella misura sotto indicata (**) |
|---|---|---|
| Eleggibile lettera *a)* | 35% | 60% |
| Eleggibile lettera *c)* | 30% | 65% |
| Elegg. Ob. 2 / Phasing Out | 25% | 70% |
| Non Eleggibile | 25% | 70% |
| Extra UE | 25% | 70% |

(**) Tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate.

- Agevolazioni totali deliberate:

Contributo nella spesa (totale) ... fino a euro 395.030,50
— di cui per ricerca ... fino a euro 350.763,00
— di cui per formazione ... fino a euro 44.267,50

Credito agevolato (totale) ... fino a euro 1.696.011,50
— di cui per ricerca ... fino a euro 1.572.062,50
— di cui per formazione ... fino a euro 123.949,00

*Sezione D* - Condizioni specifiche.

**05A02073**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

**Legge n. 443/2001 - 1° Programma delle opere strategiche. Schemi idrici regione Abruzzo - potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso, lato Teramo.** (Deliberazione n. 47/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002 che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra l'altro, è stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il comma 177 del predetto art. 4 della legge n. 350/2003;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando — tra l'altro — che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, nella stesura conseguente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Abruzzo, il «Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140 della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed i decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota del 23 febbraio 2004 n. 95 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha tra-

smesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul «Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo», proponendo l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, con prescrizioni, e l'assegnazione del finanziamento a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Vista la nota n. 100408 del 29 settembre 2004, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che risponde alla nota del Servizio centrale segreteria CIPE n. 27841 del 3 settembre 2004, circa le modalità applicative dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, come modificato dalla citata legge n. 191/2004;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Abruzzo, sottoscritta in data 20 dicembre 2002;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto:

Delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

*sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*

che le caratteristiche tecniche delle principali opere da realizzare sono in sintesi le seguenti:

ampliamento dell'impianto di potabilizzazione del Vomano, mediante il raddoppio della capacità di trattamento da 730 l/sec a 1.460 l/s;

opera di presa delle acque del Vomano dall'invaso di Piaganini in sostituzione di quelle sulla condotta forzata ENEL;

condotta di adduzione dall'invaso Piaganini all'impianto di potabilizzazione di Montorio al Vomano;

prolungamento dell'adduttrice in uscita del potabilizzatore dal nodo di interconnessione con la condotta del Gran Sasso (nodo Basciano) fino alla località Villa Vomano;

condotta premente dall'impianto di sollevamento di Villa Vomano al partitore Tordino;

condotta di collegamento dal partitore Tordino all'alimentazione per Teramo e al partitore Colle Urania;

impianto di sollevamento al nodo di S. Cipriano;

che il Comitato di coordinamento regionale dell'Abruzzo, ai fini della Valutazione di impatto ambientale, con Giudizio n. 276, del 14 ottobre 2003 ha espresso sul progetto definitivo, corredato di Studio di impatto ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, art. 1, commi 3 e 4, e sottoposto anche, trattandosi di derivazione superiore a 1.000 l/sec per usi non energetici, a Valutazione di incidenza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 e seguenti e del D.G.R. n. 119/2002, parere favorevole;

che il CTAR della Regione Abruzzo, con voto n. 14 del 28 ottobre 2003, ha rilasciato parere favorevole all'approvazione del progetto per l'importo complessivo di 36.808.222,00 comprensivo di IVA;

che in data 11 agosto 2003 è stato pubblicato l'avviso di avvio del procedimento di pubblica utilità che, scaduti i termini di legge senza osservazioni ed opposizioni, può considerarsi concluso;

che gli enti interessati hanno rilasciato nulla osta di massima, con prescrizioni, sia per gli aspetti localizzativi che per le interferenze, in relazione a vincoli paesaggistici, archeologici ed idraulico-forestali;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, ha convocato apposita Conferenza dei servizi, in data 9 dicembre 2003;

*sotto l'aspetto attuativo:*

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, è individuato nella Giunta regionale d'Abruzzo, Direzione opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale ed aree urbane - Ciclo idrico integrato e reti tecnologiche protezione civile, come indicato nella delibera della Giunta regionale n. 244/2004 del 6 aprile 2004 e come confermato, con nota 242 del 9 settembre 2004, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

che, ai sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002 n. 143, all'intervento è stato assegnato il CUP C47H04000030001;

che la modalità di affidamento dei lavori è la licitazione privata, come richiesto dal soggetto aggiudicatore, avvalendosi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002;

che sono state predisposte dal Ministro delle infrastrutture e trasporti le prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze di cui in allegato;

*sotto l'aspetto finanziario:*

che il costo complessivo dell'intervento proposto per il finanziamento dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota n. 242 del 9 aprile 2004, è di € 36.808.222,00, di cui € 3.638.849,32 per IVA;

che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia per l'opera in argomento un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore valutazione che anche a giudizio di questo Comitato è condivisibile;

Delibera:

1. Approvazione progetto definitivo

1.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e dell'art. 16 del decreto legislativo n. 190/2002 è approvato, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo del «Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo». Ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001, come modificato dal decreto legislativo n. 302/2002, è apposto il vincolo preordinato all'esproprio per i beni ricadenti nelle aree interessate. È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione delle opere.

1.2. Le prescrizioni, raccomandazioni e programma interferenze proposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportati nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.

2. Concessione contributo

2.1 Per la realizzazione dell'opera di cui al punto 1.1 è assegnato alla regione Abruzzo l'importo complessivo di € 36.808.222,00, in termini di volume di investimenti, così articolato:

anno 2005: € 22.388.445,00;

anno 2006: € 14.419.777,00.

L'onere relativo a ciascuna annualità viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, per la stessa annualità.

La quota annua di contributo non potrà comunque superare l'importo di € 2.049.000,00 per il limite di impegno relativo all'anno 2005 e l'importo di € 1.319.704,00 per il limite di impegno relativo anno 2006.

3. Clausole finali

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto definitivo dell'intervento relativo al «Potenziamento acquedotto del Ruzzo dal Gran Sasso lato Teramo» approvato con la presente delibera.

3.2. La verifica delle prescrizioni che, ai sensi del precedente punto 1.2, devono essere recepite in fase di redazione del progetto esecutivo e di realizzazione dei lavori, ove non diversamente specificato nelle stesse, sarà effettuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Detto Ministero provvederà altresì a verificare che, nelle fasi successive all'approvazione del progetto definitivo, gli enti indicati ottemperino alle altre prescrizioni;

3.3. Il citato Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

3.4. Il CUP C47H04000030001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera n. 143 del 27 dicembre 2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 29 settembre 2004

*Il presidente:* BERLUSCONI

*Il segretario del CIPE:* BALDASSARRI

*Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005*
*Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n 1 Economia e finanze, foglio n. 180*

---

ALLEGATO 1

PRESCRIZIONI, RACCOMANDAZIONI
PROGRAMMA INTERFERENZE

PRESCRIZIONI

1) Nell'ambito degli affidamenti della gestione dei servizi idrici, sarà opportunamente tenuto conto che le opere sono state interamente finanziate con fondi pubblici. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

2) Gli accordi con l'ENEL S.p.a. saranno definiti, secondo la normativa vigente, tenendo conto degli usi già assentiti e dei programmi della Regione sull'utilizzo della risorsa idrica. Negli accordi

potranno anche essere disciplinate le regole di gestione delle opere esistenti e di quelle future di cui al progetto dell'Acquedotto del Ruzzo, al fine di definire le interazioni tra diversi usi e diversi soggetti gestori.

3) Nelle aree in cui le tubazioni acquedottistiche coinvolgono terreni gravati da uso civico, il Soggetto Aggiudicatore deve provvedere ad attivare, tramite i comuni interessati, la procedura di cui all'art. 6 della legge regionale n. 25/1988 ed eventualmente la procedura di cui all'art. 4 della legge regionale n. 3/1998. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

4) L'importo della progettazione esecutiva e l'importo delle spese tecniche rappresentano limiti massimi di spesa e in sede di progetto esecutivo dovranno essere determinati analiticamente alla luce della normativa vigente sulle opere pubbliche e delle attività effettivamente svolte dai tecnici incaricati. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

AMBIENTALI

*In sede di redazione del progetto esecutivo*

5) Nelle aree di competenza dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga (PNGSML) tutte le opere fuori terra saranno rivestite in pietra locale senza stilatura dei giunti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Ente PNGSML.

6) Nelle aree di competenza dell'Ente PNGSML tutte le nuove linee dei servizi ai fabbricati saranno previste del tipo interrato. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Ente PNGSML.

7) Tutte le aree interessate dagli scavi comprese nell'ambito del PNGSML saranno rinerbite attraverso la semina di adeguati miscugli di sementi di specie locali. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Ente PNGSML.

8) In sede di progettazione esecutiva, sarà prevista la sostituzione di eventuali piante abbattute. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

9) Nella porzione di intervento «Acquedotto Vomano-Tordino», relativamente al passaggio per il sito S. Maria della Grazie, il passaggio della condotta avverrà entro la carreggiata della strada comunale passante a margine dello stesso sito. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza di Chieti.

10) Nella porzione di intervento «Acquedotto Piaganini», relativamente al passaggio nell'area archeologica di Venaquila, il passaggio della condotta avverrà in corrispondenza della sede stradale della S.P. 80, a margine del sito archeologico. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Soprintendenza di Chieti.

*In fase di realizzazione*

11) Nelle aree di competenza del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga non saranno in nessun caso aperte nuove piste e saranno utilizzati mezzi gommati di piccole dimensioni per l'esecuzione dei lavori. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Ente PNGSML.

12) Nelle aree di competenza del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga tutti i materiali di risulta dei lavori e gli inquinamenti localizzati preesistenti saranno smaltiti in discariche autorizzate. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura dell'Ente PNGSML.

13) La data di inizio lavori andrà comunicata con adeguato anticipo al locale Coniando Stazione C.T.A./C.F.S. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

TECNICHE

*In sede di redazione del progetto esecutivo*

14) In sede di progetto esecutivo e quindi di realizzazione, la condotta sarà intubata in subalveo negli attraversamenti del fiume Vomano ed interrata per il resto del tragitto. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

15) Il Soggetto Aggiudicatore dovrà inviare al Registro Dighe ai sensi della legge n. 584/1994 gli elaborati esecutivi delle opere di presa completi degli approfondimenti geotecnici locali, finalizzati alla verifica delle relative condizioni di stabilità del versante e di resistenza dei manufatti. La verifica di ottemperanza sarà svolta a cura della Regione.

RACCOMANDAZIONI

AMBIENTALI

*In sede di redazione del progetto esecutivo*

16) È auspicabile che si valutino soluzioni che consentano la salvaguardia delle zone boscate. Ove ciò non fosse possibile, si suggerisce di prevedere, anche ai fini di spesa, la sostituzione dei soggetti arborei che saranno abbattuti con altri di specie idonee ed autoctone, da piantare al di fuori delle aree effettivamente occupate dalla condotta, al fine di consentire l'esecuzione di eventuali interventi manutentori.

17) È auspicabile che si valutino soluzioni che limitino i movimenti di terra nelle zone particolarmente impervie, ricorrendo alla tecnica dello spingitubo oltre ai tratti già previsti in progetto.

18) Per il ramo Acquedotto Vomano Tordino si raccomanda di individuare preliminarmente località e modalità per una corretta collocazione del materiale terroso che deriverà dalla realizzazione della galleria «Collurania», parallelamente a quella autostradale esistente.

*In fase di realizzazione*

19) Durante l'esecuzione dei lavori si raccomanda di ripristinare il preesistente stato dei luoghi.

PROGRAMMA INTERFERENZE

20) il Soggetto Aggiudicatore dovrà inviare il progetto esecutivo, al fine di dare corso alla risoluzione delle interferenze delle condotte, con servizi e viabilità, ai seguenti enti:

Amministrazione provinciale di Teramo IV Settore Viabilità;

Amministrazioni dei seguenti Comuni:

Comune di Basciano, Comune di Penna Sant'Andrea, Comune di Teramo, Comune di Castellato, Comune di Fano Adriano, Comune di Montorio al Vomano, Comune di Crognaleto, Comune di Isola del Gran Sasso;

Consorzio di Bonifica Nord Bacino del Tronto-Tordino e Vomano;

Edison T&S S.p.a.;

Enel distribuzione Gas;

Snam Rete Gas;

ANAS;

Enel Produzione;

Strada dei Parchi S.p.a.

Gli attraversamenti saranno regolamentati secondo la vigente normativa tecnica di settore.

21) Nel tratto in cui l'acquedotto in progetto viaggia in parallelismo all'autostrada A 24 il Soggetto Aggiudicatore dovrà effettuare lo spostamento della condotta sul lato opposto della carreggiata provvedendo alla stipula di una apposita Convenzione con la Strada dei Parchi S.p.a.

22) In riferimento all'attraversamento delle condotte di proprietà del Consorzio di Bonifica Nord, la distanza minima da rispettare negli attraversamenti tra le condotte irrigue e le costruende condotte per acqua potabile, non dovrà essere inferiore a metri 0,50; per quanto possibile, le condotte dovranno essere posizionate al di sotto delle linee irrigue; diversamente si dovranno adottare idonee soluzioni da concordare con l'ufficio tecnico di questo Ente, mentre in caso di parallelismi tra le due condotte si dovrà osservare una distanza minima di metri 2. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno inoltre essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare rotture alle condotte e che la stessa sarà ritenuta unica ed esclusiva responsabile dei danni diretti ed indiretti che potrebbero essere causati da eventuali rotture.

23) In riferimento alle interferenze con il metanodotto di proprietà Edison T. & S., dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

gli attraversamenti del metanodotto con servizi interrati potrà essere eseguito in sovra o sottopasso purché la distanza misurata in senso verticale fra le due superfici affacciate non sia inferiore a 1,5 mt. Qualora non sia possibile rispettare tale distanza si può ridurre la stessa fino ad un minimo di 0,5 mt collocando la condotta del gas entro un tubo di protezione che dovrà essere prolungato da una parte e dall'altra dell'incrocio per almeno 1 mt nei sovrappassi e 3 mt nei sottopassi, e relativi dispositivi di sfiato verso l'esterno (decreto ministeriale 24 novembre 84 par, 2, 3, 4, e relativa appendice);

nel caso di percorsi paralleli tra il metanodotto ed i servizi interrati la distanza minima tra le superfici affacciate non dovrà essere inferiore a 3 mt;

nei luoghi di attraversamento dovranno essere eseguite installazioni per il controllo della protezione catodica ed eventuali interferenze;

gli eventuali lavori di realizzazione della protezione del metanodotto saranno a carico della Ruzzo Reti S.p.a.;

l'attuale quota di posa del metanodotto non potrà essere variata;

la data di inizio lavori dovrà essere comunicata alla Edison T.&S. con almeno tre giorni di anticipo;

i lavori dovranno essere realizzati inderogabilmente con l'assistenza tecnica dei tecnici Edison T.&S.;

eventuali danni causati durante l'esecuzione dei lavori alla Edison T.&S. o a terzi saranno a carico del Soggetto Aggiudicatore.

24) Si provvederà al ripristino delle opere d'arte e della pavimentazione stradale interessate dai lavori in corrispondenza del bivio della S.P. (Teramo) n. 19/A di Miano.

25) Si provvederà al ripristino delle opere stradali interessate dai lavori in corrispondenza della S.P. (Teramo) n. 80 del Gran Sasso d'Italia tra le progressive Km 57+690 e 57+860.

26) In riferimento alle interferenze con la SS.PP. (Teramo) nn.19/F e 150, gli attraversamenti trasversali dovranno essere eseguiti così come rappresentati nei grafici di progetto, e il ripristino del manto di usura (tappetino) sulla S.P. n. 19/F verrà eseguito per tutta la sua lunghezza e per una larghezza di m 4.

27) L'insediamento della condotta nel tratto costeggiante la strada comunale (Basciano) esistente, denominata «Salara», dovrà essere collocata entro i margini della sede stradale, ivi comprese le relative pertinenze.

28) In riferimento alle interferenze con le infrastrutture pubbliche esistenti nel Comune di Teramo, dovranno essere effettuati appositi studi preliminari in prossimità della rete autostradale realizzata e di progetto, nonché sui parchi urbani e sui lungofiumi; e che dovranno essere precisati con maggiore dettaglio sia le occupazioni dei terreni in corso d'opera che gli asservimenti definitivi.

29) In riferimento alle interferenze con le tubazioni di proprietà della Enel Distribuzione Gas, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

la posa in opera delle tubazioni dovrà essere effettuata almeno alla distanza planimetrica di 2,00 metri dalle tubazioni convoglianti il gas;

nei casi di attraversamento trasversale la tubazione convogliante l'acqua dovrà essere posata alla distanza minima di 0.50 metri e dovrà essere inserita in un controtubo di plastica pesante della lunghezza di almeno 4 metri in asse alla tubazione del gas.

30) In riferimento alle interferenze con i metanodotti di proprietà della Snam Rete Gas, poiché essi sono eserciti ad alta pressione, qualsiasi lavoro in prossimità della condotta (rilievi, picchettamenti, saggi, ecc.) dovrà essere preventivamente concordato ed eseguito alla presenza dei tecnici Snam.

**05A02069**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Comunicato di rettifica ai «Riferimenti normativi» riportati in calce all'articolo 6-*quater* del testo del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, coordinato con la legge di conversione 1º marzo 2005, n. 26, recante: «Proroga di termini».**

I riferimenti normativi riportati in calce all'«Art. 6-*quater* Occupazioni d'urgenza» del testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 50 del 2 marzo 2005, alla pagina 55, prima colonna, sono sostituiti dai seguenti:

«Riferimenti normativi:

Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2001, n. 390 (Proroga dell'efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza delle aree destinate al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219), convertito dalla legge 21 dicembre 2001, n. 444, e successive modificazioni, reca: «Art. 1. 1. I termini di efficacia dei decreti di occupazione d'urgenza emanati per la realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, protratti di due anni ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 354, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004».

**05A02253**

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

*Cambi del giorno 4 marzo 2005*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3115 |
| Yen giapponese | 138,33 |
| Corona danese | 7,4438 |
| Lira Sterlina | 0,68760 |
| Corona svedese | 9,0555 |
| Franco svizzero | 1,5491 |
| Corona islandese | 79,82 |
| Corona norvegese | 8,2275 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,5827 |
| Corona ceca | 29,665 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 242,44 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6964 |
| Lira maltese | 0,4309 |
| Zloty polacco | 3,9287 |
| Leu romeno | 36497 |
| Tallero sloveno | 239,69 |
| Corona slovacca | 37,884 |
| Lira turca | 1,6732 |
| Dollaro australiano | 1,6715 |
| Dollaro canadese | 1,6317 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,2295 |
| Dollaro neozelandese | 1,8031 |
| Dollaro di Singapore | 2,1375 |
| Won sudcoreano | 1322,39 |
| Rand sudafricano | 7,8168 |

*Cambi del giorno 7 marzo 2005*

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 1,3197 |
| Yen giapponese | 138,88 |
| Corona danese | 7,4434 |
| Lira Sterlina | 0,68960 |
| Corona svedese | 9,0365 |
| Franco svizzero | 1,5518 |
| Corona islandese | 79,80 |
| Corona norvegese | 8,2160 |
| Lev bulgaro | 1,9559 |
| Lira cipriota | 0,5825 |
| Corona ceca | 29,550 |
| Corona estone | 15,6466 |
| Fiorino ungherese | 241,80 |
| Litas lituano | 3,4528 |
| Lat lettone | 0,6963 |
| Lira maltese | 0,4314 |
| Zloty polacco | 3,8758 |
| Leu romeno | 36025 |
| Tallero sloveno | 239,69 |
| Corona slovacca | 37,650 |
| Lira turca | 1,6642 |
| Dollaro australiano | 1,6682 |
| Dollaro canadese | 1,6267 |
| Dollaro di Hong Kong | 10,2934 |
| Dollaro neozelandese | 1,7980 |
| Dollaro di Singapore | 2,1483 |
| Won sudcoreano | 1325,90 |
| Rand sudafricano | 7,7538 |

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

**05A02303 - 05A02302**

**Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinanti tributi propri**

*Avvertenza*

Con la presente *Gazzetta* si provvede, ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze — Dipartimento delle entrate — n. 101/E del 17 aprile 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — serie generale — n. 96 del 27 aprile 1998), a dare avviso della adozione, da parte delle province, di regolamenti disciplinanti le proprie entrate tributarie.

Nella prima colonna sono elencate, in ordine alfabetico, le province; nella seconda sono indicati la data ed il numero della deliberazione di adozione del regolamento; nella terza è sintetizzata la materia trattata.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non è sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni provinciali, ha mera funzione notiziale al fine di richiamare l'attenzione dei soggetti interessati sull'esercizio, da parte delle province, del potere regolamentare in materia di tributi propri (vedasi, più dettagliatamente, le osservazioni contenute, in proposito, nella predetta circolare n. 101/E). Pertanto le informazioni sul contenuto integrale dei regolamenti, annunciati in *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere assunte direttamente presso le province.

Attenzione.

L'elenco n. 1 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1999.

L'elenco n. 2 è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2000.

L'elenco n. 3 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2001.

L'elenco n. 4 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2003.

L'elenco n. 5 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2004.

L'elenco n. 6 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 25 maggio 2004.

# ELENCO N.7

| | PROVINCIA | DATA E NUMERO DELLA DELIBERA | OGGETTO DEL REGOLAMENTO |
|---|---|---|---|
| 1. | BERGAMO | 01.12.04<br>n.682 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma per l'anno 2005 aumento 20% tariffa |
| 2. | BOLOGNA | 07.12.04<br>n. 511 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma per l'anno 2005 misura tariffa<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE :<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005 |
| 3. | CASERTA | 06.12.04<br>N.419 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2005 |
| 4. | FERRARA | 16.11.04<br>N.481/111296 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2005<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE :<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005 |
| 5. | FORLI' - CESENA | 05.11.04<br>N.83787 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Determinazione aliquota per l'anno 2005 |
| 6. | FORLI' - CESENA | 05.11.04<br>N.83788 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2005 |
| 7. | FORLI' - CESENA | 05.11.04<br>N.83790 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE :<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005 |
| 8. | GENOVA | 16.11.04<br>N. 522 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Approvazione tariffe per l'anno 2005<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE :<br>- Approvazione tariffe per l'anno 2005<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Approvazione tariffe per l'anno 2005 |

| | | |
|---|---|---|
| 9. LIVORNO | 07.12.04<br>N.302 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2005 |
| 10. LIVORNO | 07.12.04<br>N.303 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE :<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005 |
| 11. LIVORNO | 07.12.04<br>N.304 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005 |
| 12. LODI | 17.09.04<br>N.186 | IMPOSTE, TRIBUTI E TASSE DI COMPETENZA PROVINCIALE:<br>- Conferma aliquote per l'anno 2005 |
| 13. MODENA | 23.11.04<br>N.478 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2005<br><br>ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005<br><br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE :<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005 |
| 14. ORISTANO | 28.10.04<br>N. 192 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Determinazione aliquota in € 0,01136 per l'anno 2005 |
| 15. ORISTANO | 28.10.04<br>N. 193 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE :<br>- Determinazione aliquota al 3,5% per l'anno 2005 |
| 16. ORISTANO | 28.10.04<br>N. 194 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione tariffa per l'anno 2005 |
| 17. PALERMO | 04.12.04<br>N.304/15 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Determinazione aliquota in € 0,01136 per l'anno 2005 |
| 18. PALERMO | 04.12.04<br>N.305/16 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Adozione tariffa per l'anno 2005 |
| 19. PIACENZA | 03.12.04<br>N.500 | APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2005, DEL BILANCIO PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL TRIENNIO 2005/2007 E DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI TRIBUTI PROVINCIALI.<br>- Conferma tariffe per l'anno 2005 |
| 20. PISA | 23.11.04<br>N.175 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma per l'anno 2005 maggiorazione del 20% sulla tariffa |
| 21. PISA | 23.11.04<br>N.176 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Determinazione aliquota per l'anno 2005 |
| 22. PISA | 23.11.04<br>N.177 | TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE :<br>- Determinazione aliquota per l'anno 2005 |

| | | |
|---|---|---|
| 23. VERONA | 23.11.04<br>n. 269 | ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA:<br>- Conferma misura tariffa per l'anno 2005<br>IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Conferma tariffa per l'anno 2005<br>TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE :<br>- Conferma aliquota per l'anno 2005 |
| 24. SASSARI | 04.03.04<br>N.9 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Modifica al regolamento |
| 25. TARANTO | 31.05.04<br>N.22 | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE:<br>- Convenzione per l'affidamento all'ACI Uff.Prov. di Taranto delle attività di gestione dell'IPT per gli anni 2004-2005-2006. |
| 26. TORINO | 23.11.04<br>N.671-344163/2004 | ENTRATE TRIBUTARIE:<br>Determinazione tariffe e aliquote per l'anno 2005 |
| 27. TORINO | 07.12.04<br>N.235769/2004 | RISCOSSIONE ENTRATE E ACCERTAMENTO E DEFINIZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE:<br>- Modifica al regolamento |

05A02118

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «F.B.L. di formazione base lavoro a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 1º dicembre 1999, in scioglimento senza liquidatore ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 della società cooperativa «F.B.L. Formazione Base Lavoro a r.l.», con sede legale in Milano, via Buschi 29, costituita per rogito notaio dott.ssa Rosalia Restivo di Milano, in data 9 marzo 1987, rep. n. 32499 racc. 4215 BUSC 13010/227883, codice fiscale 08720770158.

Che, come da nota del Ministero delle attività produttive prot. n. 1579453 del 16 novembre 2004, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02065

### Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «Savona a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 2 novembre 2000, in scioglimento senza liquidatore ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 della società cooperativa «Savona a r.l.», con sede legale in Milano, via Salasco 29, costituita per rogito notaio dott. Paolo Lovisetti di Milano in data 10 dicembre 1990, repertorio n. 162657 raccolta 11715 BUSC 14163/25202, codice fiscale 10270420150.

Che, come da nota del Ministero delle attività produttive prot. n. 1579455 del 16 novembre 2004, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02066

### Istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore, in scioglimento senza liquidatore della società cooperativa «Consult a r.l.», in Milano.

È in corso l'istruttoria per la conversione del decreto di scioglimento con liquidatore emesso dal Ministro del lavoro in data 25 settembre 2000, in scioglimento senza liquidatore ai sensi dei decreti ministeriali 17 luglio 2003 della società cooperativa «Consult a r.l.», con sede legale in Milano, via Aurispa 6, costituita per rogito notaio dott. Marco Orombelli di Milano in data 7 aprile 1982, repertorio n. 75566 raccolta 6503 BUSC 11372/192244, codice fiscale 06476050155.

Che, come da nota del Ministero delle attività produttive prot. n. 1579456 del 16 novembre 2004, risulta trovarsi nelle condizioni previste dai decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02.6792.316 - fax 02.6792349 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

05A02067

# MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

### Finanziamento pubblico del 75% di studi di fattibilità all'estero

Il Ministero delle attività produttive, in collaborazione con l'ICE, ha introdotto due nuove linee di intervento mirate a favorire l'internazionalizzazione delle PMI e, in particolare, i loro investimenti all'estero mediante:

l'aggregazione delle imprese di piccole dimensioni per realizzare progetti di internazionalizzazione congiunti;

il trasferimento di «conoscenza» dalle Università alle PMI, per accrescere le loro capacità di agire sui mercati «da grandi» imprese.

1. Obiettivo del primo intervento è l'aggregazione di imprese intorno ad un progetto comune di investimento.

Si auspica che regioni, associazioni di categoria nazionali e territoriali, organismi fieristici, camere di commercio, possano svolgere, a livello locale, una funzione di aggregazione delle PMI, per favorire l'utilizzo della nuova agevolazione.

2. Il secondo intervento ha lo scopo di incentivare i contatti fra mondo imprenditoriale e mondo accademico.

Le università, i parchi tecnoscientifici, i centri e istituti di ricerca, tramite progetti congiunti con le imprese, sono coinvolti con l'obiettivo di inserire le PMI italiane nella loro rete di relazioni con l'estero.

Gli studi di fattibilità devono essere direttamente finalizzati ad investimenti all'estero. Condizione essenziale per una positiva valutazione della richiesta è l'esplicito e concreto proposito dei richiedenti di effettuare il successivo investimento. La diretta finalizzazione dello studio di fattibilità ad un investimento deve essere evidenziata e documentata attraverso l'indicazione delle attività preliminari già poste in essere, quali indagini di mercato, missioni di operatori all'estero, contatti con le potenziali controparti.

L'intervento pubblico è articolato su tre momenti:

il finanziamento del 75% (entro l'importo massimo di € 150.000) delle spese relative all'effettuazione di studi di fattibilità finalizzati ad investimenti all'estero di raggruppamenti, filiere o distretti di imprese, ovvero, nella seconda ipotesi, studi di fattibilità per progetti congiunti fra università, parchi tecnoscientifici ed imprese.

Gli stanziamenti ammontano, rispettivamente, a € 2 milioni per le aggregazioni di imprese e ad € 1 milione per i progetti congiunti imprese/mondo accademico.

La restante quota della spesa è lasciata ai privati, per assicurare la rispondenza dello studio con l'investimento ipotizzato;

l'accompagnamento istituzionale nel mercato d'interesse;

il monitoraggio della realizzazione dello studio, per assicurarne l'efficacia.

Nella prima tipologia di intervento gli studi di fattibilità realizzati da raggruppamenti di imprese, loro filiere o distretti possono riguardare investimenti di natura promozionale, (show room) commerciale (centri servizi, assistenza, ecc.) o produttiva.

Nella seconda tipologia di intervento, gli studi di fattibilità devono essere finalizzati ad acquisire «conoscenza» e tecnologie mediante l'implementazione di brevetti, la creazione di joint-venture o di nuove imprese all'estero, l'ingegnerizzazione di prodotti, l'innovazione di processi, con università/parchi scientifici e/o imprese estere.

Per ammettere gli studi di fattibilità al cofinanziamento, il MAP e l'ICE, valutano gli aspetti sostanziali del progetto e la coerenza con l'obiettivo dell'investimento.

Gli interessati, successivamente, per la realizzazione dell'investimento, potranno rivolgersi alla SIMEST, che valuterà, secondo le proprie procedure, la possibilità di un intervento di sostegno finanziario.

Gli investimenti stessi saranno accompagnati e monitorati dal Ministero, anche in relazione agli impegni presi dalle controparti estere.

La completa illustrazione dei contenuti e delle modalità operative delle presenti linee di sostegno all'internazionalizzazione delle PMI è contenuta in schede tecniche, che sono reperibili sul sito del Ministero: www.mincomes.it e su quello dell'Istituto nazionale per il commercio estero: www.ice.it

**05A02119**

# MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

**Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modificazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano».**

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio per la tutela dei vini «Reggiano» e «Colli di Scandiano e di Canossa», in data 24 aprile 2003, intesa ad ottenere la modificazione del disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Reggiano»;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Reggio Emilia il giorno 5 ottobre 2004, presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Reggio Emilia, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna del 1° settembre 2003;

Ha espresso, nella riunione del 17 febbraio 2005, presente il funzionario della regione Emilia Romagna, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «REGGIANO».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Reggiano» Lambrusco (anche frizzante);
«Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso (anche frizzante);
«Reggiano» Bianco spumante;
«Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
«Reggiano» Rosso novello.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Reggiano», seguita da una delle specificazioni di cui appresso, è riservata ai vini e ai mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Reggiano» Lambrusco:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.

«Reggiano» Lambrusco novello:

Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco Maestri, Lambrusco di Sorbara, Lambrusco Grasparossa, Lambrusco Viadanese, Lambrusco Oliva, congiuntamente o disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Malbo Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.

«Reggiano» Lambrusco Salamino:

Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.

«Reggiano» Rosso:

Ancellotta dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e Lambrusco a foglia frastagliata.

«Reggiano» Rosso novello:

Ancellotta dal 50% al 60%;

per il complessivo rimanente possono concorrere, da sole o congiuntamente, le uve provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco di Sorbara, Malbo Gentile, Lambrusco Maestri, Lambrusco Grasparossa, Sangiovese, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e Lambrusco a foglia frastagliata.

«Reggiano» bianco spumante:

Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri, Lambrusco Salamino, Lambrusco Montericco, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.

Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione di vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con l'esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Rolo, Fabbrico, Campagnola, Rio Saliceto, Correggio, San Martino in Rio, Bagnolo in Piano, Novellara, Cadelbosco Sopra, Castelnovo Sotto, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia, Cavriago, Bibbiano, Montecchio, San Polo d'Enza, Canossa, Quattro Castella, Vezzano sul Crostolo, Albinea, Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Viano, Castellarano, Campegine, Poviglio, Boretto, Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» rosso devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara, Campagnola, Rolo, Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in Rio, Rubiera, Montecchio, Campegine, S. Ilario d'Enza, Gualtieri, Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro Castella e Scandiano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» Lambrusco Salamino devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte nel territorio della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle zone non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di: Reggio Emilia, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto, Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla, Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.

Art. 4.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare i seguenti titoli alcolometrici volumici naturali minimi:

«Reggiano» Lambrusco 9,50%;
«Reggiano» Lambrusco novello 9,50%;
«Reggiano» Rosso 9,50%;
«Reggiano» Rosso novello 9,50%;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50%;
«Reggiano» Bianco spumante 9,50%.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli la regione Emilia Romagna con proprio provvedimento potrà stabilire, di anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito nel precedente comma.

Art. 5.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Reggiano» devono essere atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Negli impianti che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare, le forme di allevamento ammesse sono quelle a filare con parete produttiva singola e a filare con parete produttiva sdoppiata.

Per i sistemi a filare con parete produttiva singola la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 1.600 viti per ettaro.

Per i sistemi a filare con parete produttiva sdoppiata la densità di piantagione, per i nuovi impianti, non potrà essere inferiore a 2.000 viti per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È ammessa l'irrigazione di soccorso.

Ferme restando le caratteristiche delle uve, la resa massima di uva per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di seguito specificati:

«Reggiano» Lambrusco 18 t per Ha;
«Reggiano» Lambrusco novello 18 t per ha;
«Reggiano» Rosso 18 t per Ha;
«Reggiano» Rosso novello 18 t per Ha;
«Reggiano» Lambrusco Salamino 18 t per Ha;
«Reggiano» Bianco spumante 18 t per Ha.

La resa, anche in annate eccezionalmente favorevoli, dovrà essere riportata a detti limiti, purché la produzione globale del vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi.

Qualora la resa di uva per Ha superi il limite stabilito del 20% in più l'intera produzione non potrà rivendicare la denominazione di origine controllata.

La resa massima di vino per la produzione dei vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione non deve essere superiore al 70% per tutti i vini.

Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine controllata, oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata di tutto il prodotto.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Reggiano» bianco spumante può essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto con mosti e vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare e a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo di fermentazione in autoclave o in bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti.

Art. 7.

Le operazioni di elaborazioni dei mosti e dei vini, di vinificazione, ivi compresa la presa di spuma, dell'affinamento in bottiglia, dell'eventuale invecchiamento in botti di legno, per le tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire che le suddette operazioni siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle province di Parma, Mantova e Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e producano tradizionalmente i vini in questione utilizzando mosti o vini provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare vinificate secondo le pratiche enologiche tradizionali leali e costanti in uso nel territorio stesso.

La dolcificazione deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve di vigneti iscritti all'albo atte alla produzione di vini a d.o.c. «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art. 3 o con mosto concentrato rettificato. L'arricchimento, quando consentito, può essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato rettificato o, in alterna-

tiva, con mosto di uve concentrato ottenuto dalle uve di vigneti delle varietà previste dal presente disciplinare e iscritte all'albo, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» aggiunti nell'arricchimento e nella dolcificazione dovranno sostituire un'eguale quantità di vino d.o.c. «Reggiano».

La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi con mosti di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a d.o.c. «Reggiano» o con mosto concentrato rettificato, anche su prodotti arricchiti.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Le tipologie «novello» devono essere ottenute con almeno il 50% di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.

Art. 8.

I vini di cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Reggiano» Lambrusco:
colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato più o meno intenso; rosso dal rubino al rosso intenso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco Salamino:
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosato o rosso;
odore: gradevole, caratteristico che varia dal fruttato al floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, fresco, gradevole, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Reggiano» Rosso:
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
È consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.

«Reggiano» Rosso frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Reggiano» bianco spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, floreale;
sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
zuccheri massimi secondo normativa CE;
acidità totale minima: 6,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Reggiano» Lambrusco novello frizzante:
spuma: vivace, evanescente;
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Reggiano» Rosso novello:
colore: rosso;
odore: vinoso, intenso, fruttato;
sapore: sapido, tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Per le tipologie in cui è ammesso l'affinamento in botti di legno, può rilevarsi sentore di legno.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi riferiti all'estratto non riduttore minimo e all'acidità totale minima.

Art. 9.

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Reggiano» è vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali: viticoltore, fattoria, tenuta, podere, cascina ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Reggiano», previsti dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di capacità fino a 5 litri possono essere immessi al consumo solo in bottiglie di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il tappo a fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona.

Le bottiglie di capacità inferiore a 0,500 litri potranno utilizzare anche il tappo a corona.

**05A02011**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flavis»

*Estratto determinazione n. 64 del 21 febbraio 2005*

È confermata l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale FLAVIS, rilasciata alla società Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina n. 1004 - Roma, nelle confezioni:
n. A.I.C.: 028337018 - 30 bustine 3 g (sospesa);
n. A.I.C.: 028337020 - 12 fialoidi 3 g;
n. A.I.C.: 028337032 - 12 flaconcini 3 g.

Sono autorizzate, in sostituzione delle precedenti, le indicazioni terapeutiche come di seguito riportate:
«Deterioramento cognitivo di grado lieve nell'anziano».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, di seguito indicata, secondo la lista dei termini standard della Farmacopea europea - dicembre 2002:

n. A.I.C.: 028337018 - «3 g granulato» 30 bustine (sospesa);

n. A.I.C.: 028337020 - «3 g/15 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

n. A.I.C.: 028337032 - «3 g/15 ml soluzione orale» 12 flaconcini.

Si fa presente, altresì, che per la confezione sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della modifica dello standard term decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

I lotti già prodotti delle confezioni del medicinale non possono più essere dispensati al pubblico improrogabilmente a partire dal centottantumesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02172**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Pantorc».

*Estratto provvedimento UPC/II/1706 del 22 febbraio 2005*

Specialità medicinale: PANTORC.

Confezioni:

A.I.C. n. 031981020/M - 1 flacone lio × somm endovenosa dopo ricostruzione;

A.I.C. n. 031981032/M - 5 flaconi lio × somm endovenosa dopo ricostruzione.

Titolare A.I.C.: Altana Pharma S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0268/003/II/108; DE/H/119/01/w05.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta dell'officina Dr. Rentscheler Biotechnologie Gmbh-Laupheim - Germania per la produzione del solvente e del liofilizzato e modifica del lotto del prodotto finito da 76.600 flaconi nell'officina «Wassenburger Arzneimittelwerk Dr. Madaus Gmbh».

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02046**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Iopidine».

*Estratto provvedimento UPC/II/1707 del 22 febbraio 2005*

Specialità medicinale: IOPIDINE.

Confezione e A.I.C. n. 029823034/M - 12 buste da 2 monodosi da 0,25 ml.

Titolare A.I.C.: Alcon Italia S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0058/001/W002.

Tipo di modifica: modifica del materiale di confezionamento secondario.

Modifica apportata:utilizzo di un materiale diverso (polietilene tereftalato/foglio di alluminio/polietilene) della busta e del relativo fornitore (Societè Alsacienne d'Aluminium, Selestat, Francia).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02048**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Leponex».

*Estratto provvedimento UPC/II/1708 del 22 febbraio 2005*

Specialità medicinale: LEPONEX.

Confezioni:

A.I.C. n. 028824011 - «25 mg compresse» 28 compresse;

A.I.C. n. 028824023 - «100 mg compresse» 28 compresse.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0583/001 - 02/II/002,03,05,06,07 - UK/H/0583/001-02/N1; UK/H/0583/001-02/1B/09.

Tipo di modifica: modifica stampati e modifiche chimico/farmaceutiche.

Modifica apportata:

modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.5 e 4.8;

armonizzazione del modulo 3;

aggiornamento delle specifiche e delle procedure di prova del principio attivo;

aggiornamento delle specifiche e delle procedure di prova del prodotto finito;

modifica del periodo di validità del prodotto finito da 4 a 5 anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02047**

## Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Eloxatin».

*Estratto provvedimento UPC/II/1709 del 22 febbraio 2005*

Specialità medicinale: ELOXATIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034411013/M - 1 flaconcino 50 mg polvere × infusione EV;

A.I.C. n. 034411025/M - 1 flaconcino 100 mg polvere × infusione EV.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Synthelabo S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0144/001/W011.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.4 e 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02045**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Norlevo».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1710 del 22 febbraio 2005*

Specialità medicinale: NORLEVO.

Confezioni:

A.I.C. n. 034884015/M - 10 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

A.I.C. n. 034884027/M - 20 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

A.I.C. n. 034884039/M - 50 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

A.I.C. n. 034884041/M - 2 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg;

A.I.C. n. 034884054/M - 100 cpr in blister PVC/AL da 0,750 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratoire HRA Pharma.

N. procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0146/001/II/007.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.1, 4.2, 4.4, 6.1, 6.5.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02044**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale «Fluoxetina Ratiopharm».**

*Estratto provvedimento UPC/II/1711 del 22 febbraio 2005*

Specialità medicinale: FLUOXETINA RATIOPHARM.

Confezioni:

A.I.C. n. 034850014/M - 10 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE/PVDC);

A.I.C. n. 034850026/M - 12 compresse solubili da 20 mg in blister PVC/PE/PVDC);

A.I.C. n. 034850038/M - 14 compresse solubili da 20 mg in blister PVC/PE/PVDC);

A.I.C. n. 034850040/M - 20 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE/PVDC);

A.I.C. n. 034850053/M - 28 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE/PVDC);

A.I.C. n. 034850065/M - 30 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE/PVDC);

A.I.C. n. 034850077/M - 50 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE/PVDC);

A.I.C. n. 034850089/M - 100 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE/PVDC);

A.I.C. n. 034850091/M - 100 x 1 compresse solubili da 20 mg in blister (PVC/PE/PVDC).

Titolare A.I.C.: Ratiopharm GMBH.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0122/001/II/010.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al Riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il Foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02043**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarvisan PVA»**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 137 del 1º marzo 2005*

Specialità medicinale: CLARVISAN PVA.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceutical Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Westport County Mayo, Castlebar Road, Irlanda.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da: A.I.C. n. 023912037 - flacone solvente 7 ml + tappo serb.

a: A.I.C. n. 023912037 - «0,005% collirio, polvere e solvente per soluzione» 1 flacone + tappo 7 ml con solvente.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02170**

**Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Luxazone»**

*Estratto determinazione A.I.C./N n. 139 del 1º marzo 2005*

Specialità medicinale: LUXAZONE.

Titolare A.I.C.: Allergan Pharmaceutical Ireland, con sede legale e domicilio fiscale in Westport County Mayo, Castlebar Road, Irlanda.

Variazione A.I.C.: Adeguamento termini standard.

È autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

da:

A.I.C. n. 017837016 - pomata oftalmica 3 g;

A.I.C. n. 017837028 - collirio 3 ml 0,2%;

a:

A.I.C. n. 017837016 - «0,2% unguento oftalmico» tubo 3 g;

A.I.C. n. 017837028 - «0,2% collirio, sospensione» flacone 3 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**05A02171**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione 16 novembre 2004 del Garante per la protezione dei dati personali, recante: «Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. (Deliberazione n. 8)».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 300 del 23 dicembre 2004).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pag. 37, prima colonna, nel quarto periodo, al terzo rigo, dove è scritto: «...di un *Codice* di deontologia e di buona condotta...», leggasi: «...di un *codice* di deontologia e di buona condotta...»;

alla pag. 37, seconda colonna, nel quart'ultimo capoverso, al secondo rigo, dove è scritto: «...ai sensi dell'art. 12, comma 2, del *codice*, il codice di deontologia...», leggasi: «...ai sensi dell'art. 12, comma 2, del *Codice*, il codice di deontologia...»;

ed ancora, alla pag. 39, prima colonna, nell'allegato, all'art. 3, comma 5, al penultimo rigo, dove è scritto: «...e non anche *intermediari* partecipanti.», leggasi: «...e non anche *agli altri* partecipanti.»;

ed infine, alla pag. 41, seconda colonna, nell'allegato, all'art. 10, comma 1, al terzo rigo, dove è scritto: «effettua in ogni forma di dati personali...», leggasi: «effettua in ogni forma *il trattamento* di dati personali...».

**05A02152**

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501056/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 1,00